

ANNO XXXIX • N. 2 MAI 2023

IL DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INFORMATICA

ISSN 1593-5795

Direttori

Pietro Rescigno
Guido Alpa
Vincenzo Zeno-Zencovich
Tommaso Edoardo Frosini
Francesco Cardarelli
Giorgio Resta

Direzione e redazione

Largo dei Fiorentini 1
00186 Roma tel. 06-456.503.66
www.fondazionecalamandrei.it
dirinf@hotmail.it

Amministrazione

Via Monte Rosa 91
20149 Milano
tel. 02-38.0891

2

Resta • Critica ai

*modelli proprietari dei
beni culturali pubblici*

**Barela • Per una
accezione aggregata del dato**

**Tosi • Le interazioni fra GDPR
e Codice del consumo**

**Ricerche • La direttiva
sulla responsabilità nell'uso
della intelligenza artificiale**

**• Democrazia digitale
in Kenya • Dati biometrici
nel luogo di lavoro**

Giurisprudenza

**• Il terzo atto nella saga
Casapound c. Facebook**

**• Autenticazione mediante
dati biometrici**

Normativa comunitaria

**• Resilienza digitale
per il settore finanziario**

**• La nuova Convenzione
sulla criminalità informatica**

**• Pirateria online di eventi
sportivi • Il Garante europeo
su cibersicurezza, intelligenza
artificiale, bonifici istantanei,
informazioni sui passeggeri**

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE DI ROMA
3 DICEMBRE 2022

ESTENSORE: ALBANO

PARTI: ASSOCIAZIONE

DI PROMOZIONE SOCIALE

CASAPOUND ITALIA

DAVIDE DI STEFANO

(avv. Sinagra)

META PLATFORMS IRELAND LTD

GIÀ FACEBOOK

IRELAND LTD

(avv. Montinari, Lucenti,

Frigerio, Tormen)

Hate speech • Discriminazione razziale • Social media • Sospensione account • Disabilitazione servizio • Illeciti • Provider • Obbligo di rimozione

In caso di pubblicazione all'interno di un social media di contenuti caratterizzati da hate speech basati sulla razza o etnia e di simboli che rappresentano o elogiano un'organizzazione che incita all'odio o che incitano alla

violenza, in base alle condizioni contrattuali che regolano il servizio, il gestore della piattaforma può sospendere o disabilitare in modo permanente l'accesso dell'utente al suo account personale. Tali contenuti, non solo violano le condizioni contrattuali, ma sono illeciti in base a tutto il complesso sistema normativo nazionale ed europeo ed il gestore della piattaforma, una volta venutone a conoscenza, ha il dovere legale di rimuoverli.

(...)

1. I fatti oggetto di causa

Parte attrice ha chiesto:

I) accertare e dichiarare l'illegittimità della disattivazione della pagina di CasaPound Italia e del profilo e della pagina di Davide Di Stefano disposta da Facebook Ireland Ltd. in violazione delle clausole contrattuali che disciplinano l'uso del social network Facebook;

II) accertare e dichiarare che le asserite motivazioni, dichiarazioni ed esternazioni relative alla ragioni addotte da Facebook Ireland Ltd per giustificare il provvedimento di disattivazione sono del tutto infondate e costituiscono fatto illecito lesivo dell'immagine e della reputazione degli attori, con conseguente loro diritto al risarcimento dei danni anche morali;

III) accertare e dichiarare che Facebook Ireland Ltd. ha privato gli attori della disponibilità dei contenuti pubblicati sulle pagine e sul profilo, nonché dei messaggi e delle conversazioni private;

IV) per l'effetto, condannare Facebook Ireland Ltd., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla riattivazione della pagina di CasaPound Italia e della pagina e del profilo di Davide Di Stefano, nonché al risarcimento dei danni patiti e patibili dagli attori, patrimoniali e/o non patrimoniali, nonché morali, da liquidarsi in via equitativa;

IV) con fissazione della somma che, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., Facebook Ireland Ltd., in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a corrispondere a CasaPound Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, e a Davide Di Stefano per ogni violazione o inosservanza successiva dell'ordine impartito ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

V) *in ogni caso, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di causa.*”

Il giudizio è stato instaurato a seguito di un giudizio cautelare ante causam avente sostanzialmente il medesimo *petitum*, conclusosi con ordinanza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., emessa dalla giudice presso il tribunale per le imprese che aveva accolto il ricorso degli odierni attori, i quali in questa sede chiedono la conferma del contenuto della suddetta ordinanza cautelare e il risarcimento del danno.

Gli attori lamentano che il 9 settembre 2019, intorno alle ore 15, Facebook Ireland aveva disattivato la “pagina” dell'Associazione di Promozione Sociale CasaPound Italia e le pagine di rappresentanti e semplici simpatizzanti dell'associazione stessa, senza inviare alcuna comunicazione per comunicare la chiusura e le ragioni, avendo appreso solo dalla stampa che la cancellazione era avvenuta perché Casapound era considerata un’organizzazione d’odio” secondo gli standard della community (v. all 2 atto di citazione); che il 10 settembre 2019 avevano inviato tramite il difensore formale diffida a riattivare la pagina di Casapound Italia e non avendo Facebook adempiuto avevano depositato presso il tribunale di Roma, sezione specializzata per le imprese, ricorso ex art. 700 c.p.c.; che il Tribunale, con provvedimento depositato il 12 dicembre 2019, aveva ordinato di riattivare la pagina di Casapound e il profilo di Davide di Stefano fissando in € 800 la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di quanto prescritto nell'ordinanza; che Facebook non aveva compiutamente ottemperato all'ordinanza avendo provveduto alla riattivazione della pagina e del profilo solo in Italia e non a livello mondiale e mettendo in atto una serie di turbative consistite nella rimozione di singoli post e nell'oscuramento dei profili degli utenti che avevano condiviso i post rimossi, giustificando tale condotta con l'assunto che il contenuto dei post aveva violato gli Standard della Community; che l'oscuramento dei profili di Casapound Italia e Davide di Stefano era stata effettuata in violazione delle clausole contrattuali che regolano il rapporto tra l'iscritto alla piattaforma e la società che la gestisce, che prevedono l'esclusione dal social network solo in caso di violazioni gravi, che colpiscono interessi fondamentali della comunità che su Facebook si ritrova ed esprime la propria personalità, singolarmente o in gruppo; che gli attori avevano sempre utilizzato Facebook nel rispetto di tutte le previsioni di legge e del contratto, mentre Facebook Ireland non aveva indicato quali fossero in concreto i contenuti e le azioni a fondamento della sua decisione, rappresentati solo nel successivo giudizio cautelare ove si è sostenuta la sussistenza di una matrice razzista e intollerante dell'Associazione; che CasaPound Italia è associazione che promuove iniziative che si svolgono nel più assoluto rispetto delle leggi dello Stato e non veicolano messaggi violenti, razzisti o discriminatori, tanto che ha più volte partecipato a competizioni nazionali o locali e alla sua festa nazionale hanno partecipato esponenti politici di spicco; che Davide Di Stefano è dirigente nazionale di Casapound e del movimento Sovranità, è giornalista pubblicista vicedirettore del Primato Nazionale, è stato candidato in numerose competizioni elettorali per Casapound, ha collaborato come assistente parlamentare con Marco Borghesio; che prima dell'eliminazione della pagina e dell'oscuramento del profilo Facebook non aveva mai

rivolto specifici
community che pre
avvertito, inolt
alcuni contenut
bile limitazione
persona di Dav
l'orientamento
network avesse
l'importanza de
fondamentali in
dei principi cos
anche con espre
illecito; che an
della Communi
dei profili solo
che il danno d
rilevante in cor
nuti politici, cu
mente efficace
piace” raccolte
solo parzialmer
aveva riattivat
Davide Di Stef
tivi anche sul p
proprie relazio
che tale inizia
gravissimo dan
infine, Faceboo
dito alle parti
violando in tal
della corrispor
messaggi priva
zione del danno
la natura fonda
zione), tenuto
che avevano co
zione tesa a sc
pagina di Casa
(circa 23.000
disattivate (da
riattivazione e
tenuto conto
poteva essere
stato disattivat
Si è costituz
Ireland Ltd, ch
sostenendo la
movimento nec
e della Repubb
razzista, e Dav

rivolto specifiche censure, violando in tal modo gli standard della Community che prevedono che in caso di prima violazione l'utente venga solo avvertito, inoltre aveva accettato la sponsorizzazione a pagamento di alcuni contenuti e l'eliminazione dal social network costituiva una sensibile limitazione degli spazi di agibilità politica del movimento e della persona di Davide Di Stefano per avere espresso opinioni non in linea con l'orientamento di Facebook, nonché di qualsiasi persona che sul social network avesse voluto esprimere il proprio sostegno a Casapound; che l'importanza del social network in ordine all'effettivo esercizio dei diritti fondamentali imponeva di interpretare le previsioni contrattuali alla luce dei principi costituzionali, tutelando il diritto di esprimersi liberamente, anche con espressioni dure e toni roventi, laddove non si traducano in un illecito; che anche nel caso alcuni contenuti avessero violato gli Standard della Community Facebook avrebbe potuto procedere alla eliminazione dei profili solo in caso di inadempimenti particolarmente gravi (1455 c.c.); che il danno causato dall'eliminazione dei profili era particolarmente rilevante in considerazione dell'impossibilità di divulgare i propri contenuti politici, culturali e sociali sul social network, strumento particolarmente efficace a tali fini, e tenuto conto delle decine di migliaia di "mi piace" raccolte dalla pagina di Casapound; che il danno era stato rimosso solo parzialmente a seguito dell'ordinanza cautelare in quanto Facebook aveva riattivato i profili limitatamente al territorio italiano; che per Davide Di Stefano la disattivazione del profilo aveva avuto risvolti negativi anche sul piano professionale e personale, impedendogli di coltivare le proprie relazioni con amici e conoscenti; che, inoltre, il rilievo pubblico che tale iniziativa di parte convenuta aveva avuto aveva causato un gravissimo danno all'immagine e alla reputazione delle parti attrici; che, infine, Facebook, fino all'esito del procedimento cautelare, aveva impedito alle parti attrici di scaricare i contenuti della pagina e del profilo, violando in tal modo le condizioni d'uso e il diritto alla libertà e segretezza della corrispondenza, essendo compresi nei contenuti bloccati anche i messaggi privati scambiati attraverso la piattaforma; che la quantificazione del danno non patrimoniale doveva avere quali criteri di riferimento la natura fondamentale dei diritti violati (artt. 15, 21 e 49 della Costituzione), tenuto conto che il temporaneo oscuramento dei profili di coloro che avevano condiviso i contenuti di Casapound costituiva una intimidazione tesa a scoraggiare l'adesione all'Associazione, nonché il rilievo della pagina di Casapound (circa 270.000 like) e di quella di Davide Di Stefano (circa 23.000 like), il periodo di tempo in cui le pagine erano rimaste disattivate (dal 9 settembre al 12 dicembre 2019) e la circostanza che la riattivazione era avvenuta per il solo territorio italiano; che, pertanto, tenuto conto della penale stabilita dal giudice della cautela, il danno poteva essere quantificato in € 800 per ogni giorno in cui il profilo era stato disattivato, pari a € 72.000 complessivi.

Si è costituita in giudizio Meta Platforms Ireland Ltd, già Facebook Ireland Ltd, chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte attrice sostenendo la legittimità del proprio operato in quanto Casapound è un movimento neo-fascista che promuove apertamente i principi del fascismo e della Repubblica Sociale Italiana e un cultura d'odio, xenofoba e razzista, e Davide Di Stefano attraverso il proprio profilo amministrava la

pagina di CasaPound Italia; che le condizioni del servizio Facebook, per tutelare gli utenti, non consentono contenuti volti a sostenere organizzazioni (come CasaPound) impegnate in attività di odio organizzato e nella promozione di discorsi d'odio (c.d. hate speech); che in quanto organizzazione neo-fascista Casapound doveva essere qualificata organizzazione d'odio ai sensi delle policy del servizio Facebook e i contenuti che la promuovono o promuovono i suoi leader non sono consentiti sulla piattaforma. Esponeva che numerosi giudici sia nazionali che europei avevano riconosciuto il diritto a rimuovere tali organizzazioni e i loro esponenti in quanto la libertà di espressione e incontra dei limiti; che la piattaforma è gestita da una società privata e gli accordi contrattuali tra essa e suoi utenti sono espressione dell'autonomia privata, inoltre nessuna delle clausole contrattuali prevedeva un obbligo di preavviso prima di procedere alla rimozione della pagina o del profilo. Rappresentava che Facebook è un servizio utilizzato da circa 2,9 miliardi di utenti nel mondo e per l'Italia è gestito dalla società convenuta, di diritto irlandese con sede in Irlanda (art. 4.5.1. delle condizioni d'uso che disciplinano i termini di utilizzo del servizio e regolano i rapporti tra ciascun utente italiano e Facebook Ireland); che per utilizzare il servizio tutti gli utenti devono sottoscrivere le condizioni d'uso che attribuiscono a Facebook Ireland il diritto di rimuovere i contenuti non consentiti e di interrompere la fornitura del Servizio Facebook agli utenti che le violano (art. 4.2 delle condizioni); che gli artt. 3.2. e 5 delle condizioni d'uso rinviano agli Standard della Comunità che descrivono gli standard cui devono attenersi i contenuti e l'attività dell'utente su Facebook, descrivono dettagliatamente i tipi di contenuto vietati, nel rispetto della libertà di opinione e di manifestazione del pensiero, e le ragioni dei divieti; Gli Standard della Comunità proibiscono, tra le altre cose, i discorsi di incitazione all'odio, o hate speech, in quanto "creano un ambiente di intimidazione ed esclusione, e in alcuni casi possono anche promuovere forme di violenza nel mondo reale"; che gli Standard definiscono cosa debba intendersi per discorsi d'odio: "un attacco diretto alle persone sulla base di aspetti tutelati a norma di legge, quali razza, etnia, nazionalità di origine, religione, orientamento sessuale, casta, sesso, genere o identità di genere e disabilità o malattie gravi. Forniamo anche misure di protezione per lo status di immigrato. Definiamo l'attacco come un discorso violento o disumanizzante, dichiarazioni di inferiorità o incitazioni all'esclusione o alla segregazione"; che gli Standard stabiliscono anche che Facebook non ammette contenuti o simboli che esprimono supporto o elogio di gruppi leader o individui coinvolti in attività di "Persone e organizzazioni pericolose": "Per impedire e interrompere atti di violenza reali, non permettiamo la presenza su Facebook di organizzazioni o individui che proclamano missioni violente o che sono coinvolti in azioni violente. Questo include organizzazioni o individui coinvolti nelle seguenti attività:

- Terrorismo
- Odio Organizzato
- Omicidio di massa (compresi i tentativi) o omicidio plurimo
- Traffico di esseri umani
- Violenza organizzata o criminale

Rimuoviamo
gruppi, leader
contengono ar
"Qualsiasi ase
nome, un segre
zioni o azioni
credo religios
malattie gravi
piattaforma d
individui di c
consentiamo c
sopra o atti c
supporto a qu
loro commiss
sione o disabil
devono rispet
causa sono s
movimento di
ritorno del fa
attività di vio
che si richian
tuali; che la st
partito di estr
dell'Interno h
all'uso della
coinvolti in ep
quali risse, a
distiche — ta
nalità, ed i le
piattaforma F
l'adesione al
messaggi d'od
e nel mondo
organizzazion
sicché ha rime
giudizio, intre
mento cautela
presentata un
speso fino al
2021 Casapou
un procedime
614-bis c.p.c.
erano stati ria
una somma c
Nella com
sulla base de
d'odio", le p
anche l'ispira
le manifestaz
interviste dei

Rimuoviamo inoltre contenuti che esprimono supporto o elogio di gruppi, leader o individui coinvolti in queste attività.”; che gli standard contengono anche una definizione di “organizzazione che incita all’Odio”: “Qualsiasi associazione di almeno tre persone che è organizzata con un nome, un segno o un simbolo e che porta avanti un’ideologia, dichiarazioni o azioni fisiche contro individui in base a caratteristiche come razza, credo religioso, nazionalità, etnia, genere, sesso, orientamento sessuale, malattie gravi o disabilità ... Non consentiamo la condivisione sulla nostra piattaforma di simboli che rappresentano una delle organizzazioni o degli individui di cui sopra se non ai fini di condanna o discussione. Non consentiamo contenuti che elogiano le organizzazioni e gli individui di cui sopra o atti da loro commessi. Non consentiamo il coordinamento del supporto a qualsiasi organizzazione o individuo di cui sopra o agli atti da loro commessi.”; che gli Standard prevedono espressamente la sospensione o disabilitazione dell’account e anche le “pagine” create dagli utenti devono rispettare gli standard; che la rimozione degli account di cui è causa sono stati determinati dalla constatazione che Casapound è un movimento dichiaratamente ispirato all’ideologia fascista, che auspica un ritorno del fascismo in Italia, ampiamente conosciuto per aver compiuto attività di violenza, razzismo e odio, con la conseguenza che i contenuti che si richiamano al fascismo sono vietati in base alle clausole contrattuali; che la stampa, anche internazionale, definisce CasaPound come “un partito di estrema destra con un’agenda razzista”; che anche il Ministero dell’Interno ha riconosciuto che nel movimento militano “elementi inclini all’uso della violenza” e che tali soggetti “si trovano più facilmente coinvolti in episodi di illegalità contro elementi di diversa fede politica — quali risse, aggressioni, scontri tra fazioni durante iniziative propagandistiche — talvolta preordinati ma molto spesso frutto di mera occasionalità, ed i leader e membri di spicco di CasaPound hanno utilizzato la piattaforma Facebook per diffondere odio e incitare alla violenza; che per l’adesione al fascismo e al suo patrimonio ideologico, nonché per i messaggi d’odio e le condotte violente di CasaPound sul Servizio Facebook e nel mondo reale, Facebook Ireland ha designato CasaPound come organizzazione che incita all’odio ai sensi degli Standard della Comunità, sicché ha rimosso la pagina e il profilo che l’amministrava; che il presente giudizio, introdotto nel febbraio 2020, era stato preceduto dal procedimento cautelare e prima della celebrazione della prima udienza era stata presentata un’istanza di ricusazione del giudice, sicché era rimasto sospeso fino al 2 dicembre 2021; che nel frattempo gli attori (il 2 febbraio 2021 Casapound e successivamente Davide Di Stefano) avevano avviato un procedimento esecutivo per il pagamento della penale disposta ex art. 614-bis c.p.c. allegando che era dovuta in quanto il profilo e la pagina erano stati riattivati solo sul territorio italiano, chiedendo il pagamento di una somma complessiva superiore a 750.000 euro.

Nella comparsa di risposta la società convenuta ha riportato le fonti sulla base delle quali Facebook ha designato Caspound “organizzazione d’odio”, le pratiche considerate xenofobe e razziste, i motivi per i quali anche l’ispirazione all’ideologia fascista aveva portato a tale designazione, le manifestazioni e i contenuti ove si utilizza la simbologia fascista, le interviste dei suoi leader ove si richiamano espressamente al fascismo, e i

singoli episodi di violenza in cui erano stati coinvolti esponenti di CasaPound (articoli di giornale che riportano anche esiti violenti di manifestazioni organizzate da Casapound, interviste dei suoi leader, programma politico rinvenibile sul sito dell'Associazione, fonti storiche e precedenti di giurisprudenza). Ha quindi sostenuto che si tratta di fatti notori, con ampia copertura nella stampa nazionale e internazionale (allegata) dove si riporta che (i) CasaPound ha costruito relazioni con i membri di Alba Dorata, partito neonazista greco (poi dichiarato organizzazione criminale da un Tribunale della Grecia); (ii) i leader di CasaPound organizzano regolarmente raduni contro i centri di accoglienza degli immigrati; e (iii) i militanti di CasaPound ricorrono di continuo alla violenza verbale e fisica, riportando un articolo ove si afferma che su 106 casi registrati di violenza "più della metà sono stati commessi da CasaPound Italia". Nella comparsa elenca poi singoli episodi di violenza, manifestazioni di matrice razzista, manifestazioni commemorative del fascismo e ove si usa simbologia fascista, o denigratorie della resistenza, procedimenti penali nei quali sono stati coinvolti militanti di Casapound, ecc. allegando le relative fonti. Ha poi riportato i contenuti di incitamento all'odio o in alcuni casi di incitamento alla violenza, anche di matrice razzista, xenofoba e discriminatoria nei confronti delle minoranze, di elogio del fascismo o del nazismo o contenenti la relativa simbologia, diffusi sui social media Facebook e Instagram da Casapound, anche nelle sue articolazioni territoriali, e dai suoi leader (allegando i relativi post e/o riportandoli nel corpo dell'atto). Ha riportato e prodotto, infine, i post rimossi dalla pagina e dal profilo degli attori in epoca precedente alla disattivazione del profilo e della pagina e in epoca successiva alla riattivazione avvenuta a seguito dell'ordinanza cautelare che aveva accolto il ricorso degli attori, rappresentando che la disattivazione era seguita a una reiterata e grave violazione delle condizioni e degli standard della comunità ed era seguita alla rimozione di numerosi contenuti, tenuto conto che le condizioni d'uso non prevedono comunque alcun obbligo di preavviso; che dopo la riattivazione del profilo la violazione delle clausole contrattuali era proseguita; che gli attori avevano regolarmente pubblicato contenuti che supportano, raffigurano o elogiano gruppi neo-nazisti, suprematisti bianchi e membri della Repubblica Sociale Italiana, i suoi leader e la sua ideologia, in violazione diretta delle policy di Facebook Ireland, quali l'art. 2 degli Standard della Comunità; che il diritto di libertà di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 Cost. (e dall'art. 1322 c.c. che ne è espressione), consente a Facebook Ireland di scegliere e filtrare quali contenuti meritano un posto all'interno della piattaforma, considerando anche ciò che accade al di fuori della piattaforma per valutare se un'organizzazione rientri in quelle definite dagli Standard della Comunità, ciò in ossequio agli artt. 2 e 3 Cost. che incoraggiano la pari dignità sociale, con ciò escludendo la legittimità della diffusione di contenuti e valori simili a quelli condivisi dagli attori, tenuto conto che l'autonomia privata consente alle parti di imporre limiti e divieti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.

Ha chiesto, pertanto il rigetto delle domande proposte da parte attrice, l'accertamento del diritto di Facebook Ireland di rimuovere simili contenuti dalla piattaforma e la legittimità della designazione di CasaPound

come organizz
dinanza caut

Deve rilev
il thema dec
getto del pro
posto che il p
ed è nel prese
decidendum
preclusioni so

2. Il qua

La materia
limiti, in part
discriminazio
sovranaZIONA

La discrim
parità social
riferibili alla
suale, al cred

A tal prop
cooperazione
tra i cd. "hat
"crimini d'od
pregiudizio;
pensiero che
a determinat
sone, ossia i

2.1. Il d

Il diritto
manifestazio
incitamento
prevenire e a
essi costituis
quando la d
tendo altri di
dignità della

• Già la L
1948 garanti
incitamento

• la Conv
di discrimina
1975 n. 654)
"Art. 1. Nell
ziale" sta ac
renza basato
etnica, che a
riconoscimen
diritti dell'u
mico, sociale

come organizzazione che incita all'odio, con conseguente revoca dell'ordinanza cautelare.

Deve rilevarsi che, al contrario di quanto sostenuto dalle parti attrici, il *thema decidendum* della presente controversia non è delimitato dall'oggetto del procedimento cautelare e dalla documentazione ivi prodotta, posto che il procedimento cautelare ha natura necessariamente sommaria ed è nel presente giudizio a cognizione piena che viene delineato il *thema decidendum* e acquisito il materiale probatorio secondo le scansioni e le preclusioni scandite dagli artt. 163, 167 e 183 c.p.c..

2. Il quadro normativo e le applicazioni giurisprudenziali.

La materia del diritto alla libera manifestazione del pensiero e dei suoi limiti, in particolare in relazione ai messaggi di incitamento all'odio e alla discriminazione, è disciplinata da diverse fonti normative nazionali e sovranazionali.

La discriminazione indica un atteggiamento teso a negare condizioni di parità sociale in danno di persone che possiedono specifici connotati riferibili alla "razza", all'orientamento religioso, all'orientamento sessuale, al credo religioso, all'origine etnica.

A tal proposito nel 2003 l'OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), ha elaborato una classificazione che distingue tra i cd. "hate crimes" e i cd. "hate speeches". Con i primi (letteralmente "crimini d'odio") vengono identificati i reati accomunati dalla matrice del pregiudizio; la seconda categoria, invece, include le manifestazioni di pensiero che esprimono disprezzo nei confronti di individui appartenenti a determinate categorie o nei confronti di determinate categorie di persone, ossia i "discorsi d'odio".

2.1. Il diritto internazionale.

Il diritto internazionale, nel bilanciamento con il diritto di libera manifestazione del pensiero, non offre alcuna protezione a messaggi di incitamento all'odio o alla discriminazione e richiede interventi volti a prevenire e ad arginare la diffusione di detti messaggi sul presupposto che essi costituiscano un pericolo per la democrazia, ancora più pregnante quando la diffusione avviene attraverso i "social media", compromettendo altri diritti umani oggetto di tutela sul piano internazionale come la dignità della persona, che implica il divieto di ogni discriminazione.

• Già la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 9 dicembre 1948 garantisce la tutela da ogni discriminazione e "contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione" (art. 7);

• la Convenzione di New York 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ratificata dall'Italia con la legge del 13 ottobre 1975 n. 654) all'art. 1 chiarisce il rilievo giuridico della discriminazione: "Art. 1. Nella presente Convenzione, l'espressione "discriminazione razziale" sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica."

All'art. 4 prevede "Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare:

a) A dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;

b) A dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitano alla discriminazione razziale e che incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;

c) A non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale.";

• Un espresso divieto di incitamento all'odio è stato inserito nel Patto sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966: l'art. 20, infatti, impone agli Stati di vietare nell'ordinamento interno "qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza". In diverse occasioni, a partire dal caso di Robert Faurisson c. Francia (noto "negazionista" che lamentava le numerose condanne per le tesi espresse), il Comitato dei diritti dell'uomo non ha accordato una protezione della libertà di espressione quando questa ha riguardato discorsi discriminatori (Fourisson c. Francia, Comunicazione 550/1993, CCPR//58/D/550/1993 (1996); nello stesso senso sempre in tema di "negazionismo" Malcom Ross c. Canada; Zundel c. Canada; Party c. Canada), richiamandosi all'art. 20 del Patto;

• l'art. 7, comma 1, lett. h), dello Statuto della Corte Penale Internazionale prevede, come crimine contro l'umanità, la persecuzione contro qualsiasi gruppo o collettività identificabile per motivi politici, razziali, nazionali, etnici, culturali, religiosi, sessuali, ovvero per altri motivi universalmente riconosciuti come inammissibili dal diritto internazionale, (persecuzione che sia commessa) in connessione con qualsiasi atto richiamato nello stesso comma o con qualsiasi crimine sottoposto alla giurisdizione della Corte.

2.2. Il diritto dell'Unione Europea.

• In base all'art. 2 del Trattato sull'Unione Europea la dignità umana costituisce uno dei valori sui quali pone le fondamenta lo stesso tessuto comunitario.

Il preambolo sancisce i valori sui valori indivi dell'uguaglianza democrazia e su centro della sua inviolabile. Essa libertà di pensiero "È vietata qualsi sesso, la razza, caratteristiche ge nali, le opinioni p una minoranza n l'orientamento se salve disposizioni minazione in base

Gli articoli 9 e nitarie la promoz ogni tipo di discri namento dell'unic mente ogni forma

Nella Convenzi vieta ogni discrimi nosciuti nella pres discriminazione, colore, la lingua genere, l'origine nazionale, la ricc art. 10 richiede c necessarie in una sione comporta do

Da tale punto o i confini della lib discriminatori.

La consolidata esprime, innanzit necessariamente il in quanto i pregi diffamando talune — soprattutto se cienti perché le a razzista, a fronte citata e che provo gruppi della popol

In secondo luo violenza, secondo riscontro di divers modo in cui la con sione aggressiva, è rivolta l'informa

Il preambolo della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce i valori comuni sui quali l'unione si fonda: "... *l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione...*" e all'art. 1 sancisce che "*La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata*". L'art. 10 stabilisce la libertà di pensiero e l'art. 21 stabilisce il divieto di ogni discriminazione: "*È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale*". 2. *Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità*".

Gli articoli 9 e 10 TFUE indicano quali obiettivi delle politiche comunitarie la promozione di un elevato livello di istruzione e la lotta contro ogni tipo di discriminazione. L'art. 19 del medesimo Trattato sul funzionamento dell'unione europea ribadisce l'esigenza di contrastare attivamente ogni forma di discriminazione.

Nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, oltre all'art. 14 che vieta ogni discriminazione: "*Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione*"; lo stesso art. 10 richiede che siano poste limitazioni alla libertà di espressione se necessarie in una società democratica, proprio perché la libertà di espressione comporta doveri e responsabilità.

Da tale punto di vista la Corte Europea dei Diritti Umani ha tracciato i confini della libertà di espressione in relazione a messaggi d'odio o discriminatori.

La consolidata giurisprudenza della Corte in tema di hate speech si esprime, innanzitutto, nel senso che l'istigazione all'odio non richiede necessariamente il riferimento ad atti di violenza o delitti già consumati, in quanto i pregiudizi rivolti alle persone ingiuriando, ridicolizzando o diffamando talune frange della popolazione e isolandone gruppi specifici — soprattutto se deboli — o incitando alla discriminazione, sono sufficienti perché le autorità interne privilegino la lotta contro il discorso razzista, a fronte di una libertà di espressione irresponsabilmente esercitata e che provoca offesa alla dignità e alla sicurezza di queste parti o gruppi della popolazione.

In secondo luogo, l'identificazione in concreto dell'incitamento alla violenza, secondo la giurisprudenza della Corte Edu, passa attraverso il riscontro di diversi indicatori, tra i quali assume particolare rilevanza il modo in cui la comunicazione è effettuata, il linguaggio usato nell'espressione aggressiva, il contesto in cui è inserita, il numero delle persone cui è rivolta l'informazione, la posizione e la qualità ricoperta dall'autore

della dichiarazione e la posizione di debolezza o meno del destinatario della stessa.

Conseguentemente ed in estrema sintesi, può affermarsi che la Corte EDU esclude il bisogno di restringere la libertà di espressione in una società democratica quando si tratti della promozione di valori coesenziali alla tutela dei diritti dell'uomo, soprattutto in presenza della loro minaccia o restrizione, ritenendo, invece, legittima e necessaria l'ingerenza statale punitiva in presenza di manifestazioni d'odio funzionali proprio alla compressione dei principi di uguaglianza e di libertà.

Con la sentenza *Feret/Belgio*, del 16 luglio 2009, La C.E.D.U. ha ritenuto che la condanna del ricorrente non costituisse violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione) in un caso in cui durante la campagna elettorale per un partito furono distribuiti numerosi tipi di volantini che divulgavano, in particolare, il messaggio di "opporci all'islamizzazione del Belgio", di "fermare la politica della pseudo-integrazione" e di "rinviare indietro i disoccupati extraeuropei". Secondo la Corte i discorsi del ricorrente rischiavano inevitabilmente di suscitare, soprattutto tra il pubblico meno informato, dei sentimenti di paura, di rifiuto e perfino di odio nei confronti degli stranieri.

Con la sentenza del 4 dicembre 2003 nel caso *Gündüz* contro Francia la Corte di Strasburgo ha precisato che, in linea di principio, un discorso o un articolo costituiscono un incitamento all'odio se sono utilizzate espressioni che minano la dignità umana, con un carattere discriminatorio (§ 40). E questo, anche quando il messaggio non ha direttamente il fine di incitare all'odio.

Nel caso di diffusione di opinioni politiche, inoltre, con la decisione del 20 aprile 2010 nel caso *Le Pen*, la Corte di Strasburgo ha affermato l'importanza della lotta contro le discriminazioni razziali sotto tutte le sue forme e manifestazioni e, nel respingere il ricorso del politico dell'estrema destra *Le Pen*, che era stato condannato nel suo paese per i discorsi contro gli immigrati, ha rilevato che il comportamento delle autorità francesi era stato corretto sotto il profilo del rispetto della Convenzione perché il proposito del politico era quello di dare un'immagine negativa di un'intera collettività e di suscitare un sentimento di ostilità verso un determinato gruppo di persone, considerando così la misura restrittiva della libertà di espressione necessaria in una società democratica.

Nella stessa direzione, con la sentenza depositata il 30 ottobre 2018 in un caso riguardante la *Turchia*, *Kaboğlu e Oran*, la Corte ha condannato lo Stato in causa perché le autorità giurisdizionali nazionali non avevano considerato il contenuto degli articoli, non compiendo il bilanciamento necessario tra i diritti in gioco e trascurando del tutto di qualificare alcune espressioni come casi di hate speech (§ 89). La Corte ha anche affermato che l'hate speech non implica necessariamente un incitamento ad atti di violenza o alla commissione di illeciti, essendo sufficiente l'impiego di un discorso razzista o discriminatorio sulla base della razza, del colore o dell'origine nazionale (§ 55 caso *Vejdeland* del 2012 e § 73 caso *Féret* del 2009), tanto più pericoloso quando esso si svolge in un periodo storico in cui determinati gruppi sono presi di mira (sentenza del 17 gennaio 2017, nel caso *Király e Dömötör*, § 78).

La Corte di
Svezia ha anch
sessuale non r
zione. I ricorri
un'associazion
dentro gli arm
lare, delle dic
pensione alla
tivo sui fonda
virus HIV e o
l'intenzione d
quanto gruppe
vere un dibatt
sato nelle scu
tuendo un app
un carattere g
zione fondata
razza, l'origin
zione dell'art
godimento del
necessaria in
diritti altrui.

In tema di
del 24/6/2003
ha affermato
dell'opera del
natura negazi
Convenzione,
pace. Rileva c
zione dalla su
sione per fini
predetti fini,
diritti e delle

La Grande
2015, ha sotto
maggiori quan
che incitano a
proprio perch
per i diritti un

2.3. Le i
natori.

• L'esigenz
anzitutto, nell
hanno messo p
giarne la diffu

Si tratta di
generale atten
zionali ai tem
nell'ottica eur

La Corte con la sentenza del 9 febbraio 2012 Vejdeland e altri contro Svezia ha anche ritenuto che i discorsi d'odio riguardanti l'orientamento sessuale non rientrassero nella tutela prevista dall'art. 10 della Convenzione. I ricorrenti avevano distribuito in un liceo dei volantini redatti da un'associazione chiamata Gioventù nazionale e li avevano lasciati sopra o dentro gli armadietti degli studenti. I volantini contenevano, in particolare, delle dichiarazioni che dipingevano l'omosessualità come una "propensione alla devianza sessuale", avente un "effetto moralmente distruttivo sui fondamenti della società" e come la causa della diffusione del virus HIV e dell'aids. I ricorrenti sostenevano che non avevano avuto l'intenzione di esprimere disprezzo nei confronti degli omosessuali in quanto gruppo e che la loro azione aveva come scopo quello di promuovere un dibattito sulla mancanza di oggettività nell'insegnamento dispensato nelle scuole svedesi. La C.E.D.U. ha ritenuto che, pur non costituendo un appello diretto a degli atti d'odio, queste dichiarazioni avevano un carattere grave e pregiudizievole e ha sottolineato che la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale è grave come quella fondata sulla razza, l'origine o il colore della pelle. Essa ha riscontrato la non violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione), poiché l'ingerenza nel godimento del diritto alla libertà di espressione dei ricorrenti era stata necessaria in una società democratica per proteggere la reputazione e i diritti altrui.

In tema di negazionismo con la sentenza *Garaudy c. Francia*, n. 65831 del 24/6/2003 la Corte Edu, in ordine all'opera letteraria del ricorrente, ha affermato che "la maggior parte del contenuto e il tono generale dell'opera del ricorrente, e dunque il suo scopo, hanno una marcata natura negazionista e contrastano quindi con i valori fondamentali della Convenzione, quali espressi nel suo Preambolo, ossia la giustizia e la pace. Rileva che il ricorrente tenta di fuorviare l'art. 10 della Convenzione dalla sua vocazione utilizzando il suo diritto alla libertà di espressione per fini contrari alla lettera ed allo spirito della Convenzione. I predetti fini, se fossero tollerati, contribuirebbero alla distruzione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione".

La Grande Camera della Corte Edu, con la sentenza nel caso *Delfi* del 2015, ha sottolineato che i portali hanno doveri e responsabilità ancora maggiori quando si utilizzano linguaggi d'odio o si diffondono messaggi che incitano all'odio o che puntano a diffondere idee discriminatorie, proprio perché se tali messaggi vengono diffusi attraverso il web, i rischi per i diritti umani sono ancora maggiori.

2.3. Le iniziative UE per contrastare i discorsi d'odio o discriminatori.

• L'esigenza di ostacolare l'affermazione dell'odio in rete è emersa, anzitutto, nell'ambito delle Istituzioni europee, le quali, negli ultimi anni, hanno messo progressivamente in atto una strategia finalizzata a fronteggiarne la diffusione.

Si tratta di una regolamentazione che si inserisce nel solco della più generale attenzione riservata dall'Europa e dagli altri organismi internazionali ai temi della dignità umana e dell'uguaglianza tra i cittadini: nell'ottica europea i fenomeni discriminatori si ripercuotono negativa-

mente non solo sui gruppi o sui singoli presi di mira, ma anche su tutti coloro che nella società si esprimono a favore della libertà e della tolleranza — finendo per incidere così sul sistema democratico —, e richiedono, pertanto, politiche attive di contenimento.

In tale prospettiva — e in accordo con quanto stabilito dalla decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio (di cui *infra*), già con l'Agenda europea sulla sicurezza del 2015 — è stato istituito su iniziativa della Commissione un Internet Forum, che riunisce i Ministri degli Interni degli Stati membri dell'Unione europea, nonché i rappresentanti dei principali fornitori di servizi via Internet, del Parlamento europeo, di Europol, e il coordinatore europeo per la lotta al terrorismo. Obiettivo del Forum è quello di individuare sistemi che ostacolano la diffusione di contenuti che inneggiano all'odio, alla violenza o al terrorismo internazionale

• L'Unione europea ha adottato la decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, che ha stabilito: "Il razzismo e la xenofobia costituiscono violazioni dirette dei principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, principi sui quali l'Unione europea è fondata e che sono comuni agli Stati membri" e che "Gli Stati membri riconoscono che la lotta contro il razzismo e la xenofobia richiede vari tipi di misure in un quadro globale e non può essere limitata alle questioni penali. La presente decisione quadro si limita a combattere forme di razzismo e xenofobia particolarmente gravi mediante il diritto penale", nella quale, tra i reati a stampo razzista o xenofobo, è stata prevista "l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica" e "l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ...", in particolare "Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 posti in essere a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo della persona giuridica e abbia una posizione direttiva in seno alla persona giuridica";

• Il Codice di Condotta UE è stato adottato per far fronte al proliferare dell'incitamento all'odio razzista e xenofobo online ed è stato sottoscritto anche da Facebook. "L'Unione europea, gli Stati membri, i social media e altre piattaforme condividono tutti la responsabilità collettiva di promuovere e favorire la libertà di espressione nel mondo online e, nel contempo, sono tutti tenuti a vigilare che Internet non diventi un ricettacolo di violenza e odio liberamente accessibile. Nel maggio 2016, per far fronte al proliferare dell'incitamento all'odio razzista e xenofobo online, la Commissione europea e quattro colossi dell'informatica (Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube) hanno presentato un "Codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online" ... Věra Jourová, Commissaria europea per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha aggiunto: "L'illecito incitamento all'odio online non è solo un reato, ma rappresenta anche una minaccia alla libertà di espressione e

all'impegno
Codice di co
conferma lo
prontezza p
xenofobo ch
società han
e Dailymot
(jeuxvideo.
europea, gi
tutti la res
espressione
che Intern
accessibile
febbraio 20

Il Codic
(entro 24
discrimina

In part
cupa l'effe
guente acc
episodi di

Le rag
differenze
individuato
fungano d
di conseg

Più sp
velocità is
gere immo
offensivo
sione, an
originaria
termediar
cooperazi

• La D
dell'inform
servizi ha
illeghi.
elaborar
illecite e
godere
servizio
zione d
informa
informa
membri
cietà de
fornite
delle inf
a condi

all'impegno democratico. ... Dal 2016, anno in cui è stato varato, il Codice di condotta continua a promuovere progressi costanti e oggi, come conferma la recente valutazione, le società informatiche reagiscono con prontezza per contrastare i contenuti di incitamento all'odio razziale e xenofobo che vengono loro segnalati. ... Nel 2018, infine, quattro nuove società hanno deciso di aderire al Codice: Google+, Instagram, Snapchat e Dailymotion. Anche la piattaforma francese di giochi online Webedia (jeuxvideo.com) ha annunciato oggi la sua partecipazione. ... L'Unione europea, gli Stati membri, i social media e altre piattaforme condividono tutti la responsabilità collettiva di promuovere e favorire la libertà di espressione nel mondo online e, nel contempo, sono tutti tenuti a vigilare che Internet non diventi un ricettacolo di violenza e odio liberamente accessibile. ..." (comunicato stampa della Commissione Europea del 4 febbraio 2019).

Il Codice di Condotta richiede la rapida valutazione dei contenuti (entro 24 ore dalla segnalazione) e la rimozione di post o commenti discriminatori e di hate speech.

In particolare, sebbene i discorsi d'odio siano sempre esistiti, preoccupa l'effetto moltiplicatore di internet e dei social network nella conseguente accentuazione delle forme di intolleranza che, spesso, sfociano in episodi di vera e propria violenza.

Le ragioni alla base dell'incremento dell'odio, pur in assenza di differenze contenutistiche tra l'online e l'offline hate speech, sono state individuate in alcune componenti strutturali della rete, che si ritiene fungano da fattori agevolatori dei messaggi discriminatori, aumentandone di conseguenza le potenzialità lesive.

Più specificamente, tali componenti possono essere individuate nella velocità istantanea di diffusione dei messaggi; nella possibilità di raggiungere immediatamente milioni di destinatari; nella capacità del contenuto offensivo di sopravvivere per un lungo arco di tempo oltre la sua immissione, anche in parti del web diverse da quelle della sede in cui era stato originariamente inserito; e, infine, nella natura transnazionale degli intermediari informatici, che solleva evidentemente la necessità di una cooperazione tra gli Stati e le loro diverse giurisdizioni.

• La Direttiva 2000/31/CE sugli aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione: considerando 40 *"..In taluni casi, i prestatori di servizi hanno il dovere di agire per evitare o per porre fine alle attività illegali. La presente direttiva dovrebbe costituire la base adeguata per elaborare sistemi rapidi e affidabili idonei a rimuovere le informazioni illecite e disabilitare l'accesso alle medesime..."*; considerando 46 *"Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite..."*; art. 14 *"1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente al corrente*

Ciononostante sono molteplici le fattispecie incriminatrici di condotte discriminatorie, il cui fondamento è stato individuato nel principio di uguaglianza e pari dignità stabilito dall'art. 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 — che garantisce il rispetto dei diritti inviolabili di ogni persona —, 10 comma 1 e 117 della Costituzione — che prevedono l'obbligo dello Stato Italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale.

Il decreto legislativo n. 21 del 2018, in attuazione del principio della « riserva di Codice » di cui al nuovo art. 3-bis c.p. 2, ha trasferito nel Codice penale numerose fattispecie della legislazione speciale.

In particolare il reato di cui all'art. 604-bis, originariamente previsto dall'articolo 3 della legge n. 654/1975 (c.d. legge Mancino — ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York il 7 marzo 1966), ed ora rubricato « Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa », inserito nella Sezione I-bis, Capo III del Titolo XII del Libro II c.p., che disciplina i Delitti contro l'uguaglianza (il legislatore ha così consacrato il bene giuridico della pari dignità a fronte della sempre maggiore rilevanza del fenomeno discriminatorio) punisce qualsiasi condotta di propaganda fondata sulla superiorità o sull'odio razziale, nonché l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali o religiosi e vieta anche « ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi », prevedendo un autonomo reato più grave in caso la propaganda si fondi sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte Penale Internazionale.

Sulla base della vecchia formulazione è stata, così, ritenuta discriminatoria la condotta dei rappresentanti di un partito politico che avevano invitato i cittadini veronesi a sottoscrivere una petizione, rivolta alle autorità comunali: « I sottoscritti cittadini veronesi con la presente chiedono lo sgombero immediato di tutti i campi nomadi abusivi e provvisori e che l'amministrazione non realizzi nessun nuovo insediamento nel territorio comunale ». L'iniziativa era stata pubblicizzata con varie interviste alla stampa e con manifesti che recitavano: « No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari » (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41819 del 10/07/2009).

Un soggetto è stato condannato « ...per avere, all'esterno dello stadio "Friuli" di Udine, prima dell'incontro di calcio Udinese - Hellas Verona, compiuto manifestazioni esteriori (saluto romano) proprie delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi... ». Secondo il costante orientamento della Suprema Corte il cosiddetto « saluto romano » o « saluto fascista » è una manifestazione esteriore propria o usuale di organizzazioni o gruppi indicati nel D.L. 26 aprile 1993 n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993 n. 205, diretta a favorire la diffusione di idee fondate sulla

superiorità o sull'odio razziale o etnico (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25184 del 04/03/2009).

Sempre la Suprema Corte ha affermato che non vi è dubbio che colui che in occasione di un incontro calcistico sventola un drappo tricolore recante nella parte bianca l'emblema del fascio littorio, compie una manifestazione esteriore ed ostenta emblemi o simboli propri o usuali delle associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 L. 13 ottobre 1975 n. 654, caratterizzati dalla diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio nazionale ed etnico (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37390 del 10/07/2007).

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa incriminatrice di cui alla L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3, configgente ad avviso della difesa con la libertà di manifestazione del pensiero, affermando che il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. non ha valore assoluto, ma deve essere coordinato con altri valori costituzionali di pari rango, in particolare col principio di cui all'art. 3 Cost., che consacra la pari dignità e la eguaglianza di tutte le persone senza discriminazioni di razza e in tal modo legittima ogni legge ordinaria che vieti e sanzioni anche penalmente, nel rispetto dei principi di tipicità e di offensività, la diffusione e la propaganda di teorie razziste, basate sulla superiorità di una razza e giustificatrici dell'odio e della discriminazione razziale. L'art. 21 Cost. deve essere temperato anche col rispetto degli obblighi internazionali, di cui all'art. 117 Cost. In questo quadro, evidenzia ancora la Corte, vincola il legislatore nazionale la Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7.3.1966, in forza della quale tutti gli Stati contraenti devono — tra l'altro — condannare ogni propaganda e ogni organizzazione che si ispiri a teorie basate sulla superiorità di una razza o di una etnia, o che giustifichino o incoraggino ogni forma di odio e di discriminazione razziale e devono dichiarare punibili dalla legge ogni diffusione e ogni organizzazione basate su siffatte teorie, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 4 della Convenzione) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37581 del 07/05/2008).

La Corte ha avuto anche modo di precisare che il reato è configurabile anche nell'ipotesi in cui l'incitamento alla discriminazione razziale sia compiuto in danno di stranieri: l'art. 3 vieta gli atti di discriminazione razziale, nazionale o religiosa indipendentemente dallo Stato di appartenenza delle persone eventualmente discriminate e deve leggersi nel contesto italiano, che non conosce conflitti di natura etnica o razziale tra cittadini. La legge che ha dato attuazione alla convenzione internazionale e l'ha inserita nel complessivo sistema giuridico retto dalla Costituzione repubblicana, ha equiparato la tutela dello straniero a quella del cittadino in omaggio al fondamentale principio di uguaglianza indicato dall'art. 3 della carta costituzionale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23024 del 28/02/2001). Esso si concretizza in atti e comportamenti che si traducono nella mortificazione della pari dignità culturale e sociale prendendo a pretesto lo *status*, il colore della pelle, l'origine etnica e geografica, la religione di determinate persone (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7421 del 10/01/2002) e si

tratta di un r
Sentenza n. 7

Con la sent
che è compati
dei diritti dell
25 giugno 199
di cui all'art. 3
bis cod. pen.)
nel corso di un
esponenti dell
illegalità condi
tal caso una
principi di eg
individuate da
si giustifica l'
espressione.

Con una se
Suprema Corte
razzista » di c
mod. in l. 25
chiunque in pu
emblemi o sim
all'art. 3, co. 3
vale a dire dell
tra i propri se
motivi razziali
rientrano tutti i
ed al fascismo)

Si tratta del
siano esse verba
predette organi
in pubbliche ri
distintivo, esclu
La Cassazio
d'Appello a car
aveva effettuato
alta le parole
romano costitui
gia fascista e a
ranza".

La legge n. 6
XII disposizione
zione sotto qua
punisce anche c
e il compimento
reati previsti d
denza della Co
delle condotte a
fascista, in que
pretata in tal se

tratta di un reato di pura condotta e di pericolo astratto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 724 del 26/11/1997).

Con la sentenza n. 32862/19 la Corte di Cassazione penale ha affermato che è compatibile con il disposto dell'art. 10 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'applicazione dell'aggravante *ex art. 3, comma 1, l. 25 giugno 1993, n. 205* (ora art. 604-*ter* cod. pen.), in relazione al reato di cui all'art. 3, comma 1, lett. *a*), l. 13 ottobre 1975, n. 654 (ora art. 604-*bis* cod. pen.) commesso da un parlamentare mediante dichiarazioni rese nel corso di un'intervista radiofonica volgari ed irridenti nei confronti di esponenti dell'etnia rom, ripetutamente associati ad una condizione di illegalità condivisa, per via genetica, dall'intero popolo, configurandosi in tal caso una manifestazione d'odio funzionale alla compressione dei principi di eguaglianza e libertà rientrante nelle "ipotesi eccezionali" individuate dalla giurisprudenza della Corte Edu, in presenza delle quali si giustifica l'ingerenza statale punitiva nei confronti della libertà di espressione.

Con una sentenza recente (Cass. pen 23 marzo 2019 n. 21409) la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul delitto c.d. di « esibizionismo razzista » di cui all'art. 2, co. 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con mod. in l. 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. Legge Mancino), che punisce chiunque in pubbliche riunioni compie manifestazioni esteriori od ostenta emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni 'razziste' di cui all'art. 3, co. 3, l. 13 ottobre 1975, n. 654 (oggi art. 604-*bis*, co. 2, c.p.), vale a dire delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (tra cui non vi è dubbio rientrino tutti i simboli del disciolto partito fascista o riferibili al nazismo ed al fascismo).

Si tratta del compimento, in pubbliche riunioni, di tutte le espressioni, siano esse verbali o comportamentali, esclusive o comunque consuete delle predette organizzazioni 'razziste', ovvero nella esibizione palese, sempre in pubbliche riunioni, di qualunque simbolo, figura, emblema o segno distintivo, esclusivo o comunque consueto, di tali organizzazioni.

La Cassazione ha confermato la sentenza di condanna della Corte d'Appello a carico di un soggetto che nel corso di una pubblica riunione aveva effettuato il « saluto romano », al contempo pronunciando a voce alta le parole « presenti e ne siamo fieri », affermando che il "*saluto romano costituisce una manifestazione gestuale che rimanda all'ideologia fascista e ai valori politici di discriminazione razziale e di intolleranza*".

La legge n. 645 del 1952, c.d. Legge Scelba, emanata in attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, vieta la ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista (artt. 1 e 2), e punisce anche condotte individuali, quali l'apologia del fascismo (art. 4) e il compimento di manifestazioni fasciste (art. 5). La distinzione con i reati previsti dalla legge Mancino è stata individuata, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e di legittimità, nella idoneità o meno delle condotte a creare il concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista, in quest'ultimo caso troverà applicazione la legge Scelba interpretata in tal senso dalla Corte Costituzionale nel rigettare le questioni di

costituzionalità sollevate; negli altri casi, invece, ove la condotta abbia una valenza meramente individuale, a prescindere dunque da una diffusione di sentimenti nostalgici del ventennio in grado di agire sulla coscienza di altri soggetti che possa creare il concreto pericolo della ricostituzione di un'organizzazione fascista — ove entra in questione anche il bene giuridico della personalità dello stato — risulta corretto applicare l'art. 2 del d.l. n. 122 del 1993.

Nel dibattito in tema di offensività della condotta discriminatoria ai fini della valutazione della sua rilevanza penale è opinione consolidata in dottrina e giurisprudenza che se la propaganda è effettuata attraverso i mass media od il web, quindi con elevata diffusività, una teoria razzista che si propone l'allontanamento, l'espulsione o l'adozione di trattamenti svantaggiosi nei confronti di intere comunità per l'appartenenza a un certo gruppo etnico, magari esortando anche il pubblico ad aderirvi o a darvi seguito nella prassi, si è in presenza di una condotta di per sé pericolosa per l'assetto democratico e per il principio di parità, di pari dignità e di non discriminazione, ed è impensabile giustificare la legittimità sulla base del principio di libera manifestazione del pensiero.

2.4.2. La legislazione italiana contro la discriminazione.

Al di là delle fattispecie penali, la normativa interna, in attuazione dell'art. 3 della costituzione, vieta i comportamenti discriminatori in vari ambiti (si vedano il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 di attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la legge 1 marzo 2006, n. 67, misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).

In particolare, in materia di diritti degli stranieri, l'art. 43 d.lgs. 286/98 stabilisce che "...costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica".

L'art. 2 d.lgs. 215/2003, sotto la rubrica "Nozione di discriminazione" stabilisce che: "Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

2. È fatto s
delle disposiz
sulla condizio
luglio 1998, n

3. Sono, al
1, anche le n
essere per mo
violare la dig
ostile, degrad

4. L'ordine
etnica è consi

Il Tribuna

(sentenza n. 4

minatorio il c

occasione di u

nel territorio

Nord dal segu

Alfano voglia

pagati da noi.

tano le tasse"

affermato "il c

discriminazio

riconosce e g

l'uomo, sia n

sociale e di eg

razza, di ling

nali e sociali

contenute neg

prima disposi

una sorta di c

minatorio qu

mente — abbi

riconosciment

diritti umani

sociale e cultu

L'art. 2 de

zione, stabili

di trattamento

indiretta a ca

secondo comm

prevista dal c

(artt. 43 del D

in cui si defini

o indirettame

scopo) di vuln

in condizioni

tazione della

nale criterio c

taria e, in pa

Dekker c. Stic

2. È fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: « testo unico ».

3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.

4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica è considerato una discriminazione ai sensi del comma 1".

Il Tribunale di Milano, con provvedimento confermato in appello (sentenza n. 418/2020, pubblicata il 6 febbraio 2020), ha ritenuto discriminatorio il comportamento della Lega Nord sezione di Saronno che in occasione di una manifestazione organizzata il 9 aprile 2016 aveva affisso nel territorio comunale circa 70 cartelli recanti il simbolo del partito Lega Nord dal seguente contenuto: "Saronno non vuole i clandestini" "Renzi e Alfano vogliono mandare a Saronno 32 clandestini: vitto, alloggio e vizi pagati da noi. Nel frattempo ai saronnesi tagliano le pensioni ed aumentano le tasse" "Renzi e Alfano complici dell'invasione". Il Tribunale ha affermato "il diritto al riconoscimento della pari dignità sociale e alla non discriminazione "trova primario fondamento sia nell'art. 2 Cost. che riconosce e garantisce anche agli stranieri i diritti fondamentali dell'uomo, sia nell'art. 3 Cost., che sancisce il principio di pari dignità sociale e di eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ... la nozione di discriminazione si ricava dalle disposizioni contenute negli art. 43 del D.Lgs. 286/1998 e 2 del D.Lgs. 215/2003. La prima disposizione introduce, in attuazione dei precetti costituzionali, una sorta di clausola generale di non discriminazione e definisce discriminatorio qualunque comportamento che — direttamente od indirettamente — abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

L'art. 2 del D.Lgs. 215/2003 definisce, poi, la nozione di discriminazione, stabilendo che "ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica" (facendo salva, al secondo comma, la più ampia nozione di discriminazione per nazionalità, prevista dal citato D.Lgs. 286/1998). La definizione di discriminazione (artt. 43 del D.Lgs. 286/1998 e art. 2 del D.Lgs. 215/2003) — nella parte in cui si definisce discriminatorio quel comportamento che, direttamente o indirettamente, abbia l'effetto (solo l'effetto e quindi non anche lo scopo) di vulnerare (distruggendolo o compromettendolo) il godimento, in condizioni di parità, dei diritti umani — porta a ritenere che l'imputazione della responsabilità non possa essere ancorata solo al tradizionale criterio della colpa (vedi in questo senso la giurisprudenza comunitaria e, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia, 8.11.1990, Dekker c. Stichling/Vormingscenirumvoor Jong Volivas-senen Plus, causa

C-177/88, in Racc., 1990, p. 3941 e la giurisprudenza nazionale in tema di comportamento antisindacale, Cass. Civ. sez. lav. 26.2.2004 n. 3917). Secondo la disposizione legislativa, infatti, costituisce condotta discriminatoria anche quella che, pur senza essere animata da uno "scopo" di discriminazione, produca comunque un "effetto" di ingiustificata pretermissione per motivi razziali, etnici ecc. In particolare, per quel che rileva nel presente procedimento, l'art. 43 del D.Lgs. 286/1998 dispone che: "ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica". Alla stregua della normativa sopra citata è discriminatorio ogni comportamento che provochi una distinzione anche in ragione dell'origine nazionale e quindi della cittadinanza ... Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 215/2003 costituisce discriminazione per ragioni di razza e origine etnica, non solo il trattamento di svantaggio comparativo subito da un soggetto per motivi connessi a tali fattori, ma anche la "molestia" subita in connessione ai medesimi motivi. Per molestia, si intende "quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo" (aggettivi da intendersi non in senso cumulativo, come risulta da un'interpretazione letterale della congiunzione "o", introdotta dalla modifica operata con decreto legge 59/2008, in seguito alla procedura d'infrazione n. 20005/2358 della Commissione Europea). ... Infatti: il termine "clandestino" contraddistingue il comportamento delittuoso (punito con una contravvenzione) di chi fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del T.U. sull'immigrazione; con l'epiteto di "clandestino" si fa chiaramente riferimento ad un soggetto abusivamente presente sul territorio nazionale ed è idoneo a creare un clima intimidatorio (implicitamente avallando l'idea che i "clandestini", non regolarmente soggiornanti in Italia, devono allontanarsi). ... veicola l'idea fortemente negativa che i richiedenti asilo costituiscano un pericolo per i cittadini ... Emerge con chiarezza la valenza gravemente offensiva e umiliante di tale espressione, che ha l'effetto non solo di violare la dignità degli stranieri, richiedenti asilo, appartenenti ad etnie diverse da quelle dei cittadini italiani, ma altresì di favorire un clima intimidatorio e ostile nei loro confronti. ... Va escluso che, sulle condotte discriminatorie tenute dai partiti resistenti, possa incidere in maniera scriminante la libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Costituzione. Non vi è dubbio che la normativa in materia di discriminazione derivi la propria ratio dai principi fondamentali fissati dalla Costituzione in tema di riconoscimento e di garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, nonché dell'eguaglianza e della pari dignità sociale di tutti i cittadini (senza distinzione di razza, religione...), salvaguardati tanto dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, che dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione e
Trattato sul

Nel bilancio
costituzionale
delle persone
prevalente lo
La Corte d'ar
contro gli at
fondamentali
sona, di ader
pari dignità
di sesso, di
personali e s

Il divieto
venzione Eur
fondamentali

Anche l'e
estrinsecazio
festazione de
rispetto e la
mento, il che
responsabilit

2.5. Co

Dal comp
quali aventi
quelle sovra
chiarezza ch
bilanciament
particolare r
discriminazi
sona.

La libertà
scorsi ostili e
e sovranazio

Gli obblighi
un controllo
si è visto), ai
Codice di co

Nel caso,
pressione pe
dai o gruppi
network (ch
produttori d
gestito da P
concernenti

D'altro c
materia anc
di discorsi d
una simile d

dell'Unione europea, i cui principi sono stati recepiti dagli artt. 1 e 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Nel bilanciamento delle contrapposte esigenze — entrambe di rango costituzionale — di tutela della pari dignità, nonché dell'eguaglianza delle persone, e di libera manifestazione del pensiero, deve ritenersi prevalente la prima in quanto principio fondante la stessa Repubblica." La Corte d'appello nel confermare tale pronuncia ha ribadito: "La tutela contro gli atti di discriminazione si fonda essenzialmente sui principi fondamentali della Costituzione in tema di diritti inviolabili della persona, di adempimento dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), di pari dignità sociale e di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza e di lingua, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali (art. 3 Cost.).

Il divieto di discriminazione è inoltre sancito dall'art. 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Anche l'espressione di un'opinione "politica", pur rappresentando estrinsecazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero, deve essere necessariamente bilanciata con il rispetto e la tutela della dignità delle persone alle quali è fatto riferimento, il che nel caso in esame non è avvenuto, risultando sussistente la responsabilità per la ravvisata condotta discriminatoria."

2.5. Conclusioni.

Dal complesso quadro di fonti normative sopra delineato, alcune delle quali aventi valore di fonti sovraordinate (come le norme costituzionali, o quelle sovranazionali in base all'art. 117 della Costituzione), emerge con chiarezza che tra i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, nel bilanciamento con altri diritti fondamentali della persona, assume un particolare rilievo il rispetto della dignità umana ed il divieto di ogni discriminazione, a garanzia dei diritti inviolabili spettanti ad ogni persona.

La libertà di manifestazione del pensiero non include, pertanto, discorsi ostili e discriminatori (vietati a vari livelli dall'ordinamento interno e sovranazionale).

Gli obblighi imposti dal diritto sovranazionale impongono di esercitare un controllo; obbligo imposto agli stati ed anche, entro certi limiti (come si è visto), ai social network come Facebook, che ha sottoscritto l'apposito Codice di condotta.

Nel caso di specie, peraltro, non si tratta di una generalizzata compressione per via giudiziaria della libertà di espressione di singoli individui o gruppi, ma della possibilità di accedere ad uno specifico social network (che è anche un social media, strumento attraverso il quale i produttori di contenuti sono in grado di raggiungere il grande pubblico), gestito da privati, al fine di consentire la diffusione di informazioni concernenti l'attività di una determinata formazione politica.

D'altro canto non si può sottovalutare il ruolo spettante a Facebook in materia anche con riferimento al rischio della diffusione in forma "virale" di discorsi d'odio o di discriminazione, e dell'impatto sui diritti umani che una simile diffusione sul web può avere.

Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, nel suo rapporto del 9 ottobre 2019 (A/74/486), ha affermato che un'espressione discriminatoria o di odio, lasciata virale e non controllata, può creare un clima e un ambiente che inquina il dibattito pubblico e nuocere anche a coloro che non sono utenti della piattaforma. In un altro rapporto il Relatore speciale sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione del 6 aprile 2018, A/HRC/38/35, ha espressamente chiesto alle società dell'ICT di applicare i Principi Guida su Business and Human Rights e di agire con diligenza per fronteggiare l'odio digitale.

Del resto "La tolleranza e il rispetto della dignità di tutti gli esseri umani costituiscono il fondamento di una società democratica e pluralista. Ne consegue che, in via di principio, si può considerare necessario, nelle società democratiche, sanzionare e cercare di prevenire tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio basato sull'intolleranza ..." (CEDU *Erbakan c. Turchia*, sentenza del 6 luglio 2006).

3. Le condizioni contrattuali.

Facebook è un soggetto privato, pur svolgendo un'attività di indubbio rilievo sociale, ed il rapporto tra le parti in causa è regolato, oltre che dalla legge, anche dalle condizioni contrattuali alle quali la parte aderisce quando chiede di iscriversi al social network. Fermi restando gli obblighi di sorveglianza più sopra descritti derivanti dalla speciale posizione di Facebook e dalla sua adesione al codice di condotta della Commissione Europea.

Per utilizzare i Servizi di Facebook e Instagram, tutti gli utenti devono prima accettarne le Condizioni. Ciascun utente si impegna a "non usare Facebook per scopi illegali, ingannevoli, malevoli o discriminatori" e a non "pubblicare o eseguire azioni su Facebook che non rispettano i diritti di terzi o le leggi vigenti". Le Condizioni attribuiscono a Facebook Ireland (ora Meta Platforms Ireland) il diritto di rimuovere tali contenuti e di interrompere la fornitura del Servizio Facebook agli utenti che le violino.

All'art. 1, sotto il titolo "Lotta ai comportamenti dannosi, protezione e supporto della community di Facebook", prevedono: "Le persone creano community su Facebook solo se si sentono al sicuro. Facebook impiega team dedicati in tutto il mondo e sviluppa sistemi tecnici avanzati per rilevare usi impropri dei propri prodotti, comportamenti dannosi nei confronti di altri e situazioni in cui potrebbe essere in grado di aiutare a supportare o proteggere la propria community. In caso di segnalazione di contenuti o condotte di questo tipo, Facebook adotta misure idonee, ad esempio offrendo aiuto, rimuovendo contenuti, bloccando l'accesso a determinate funzioni, disabilitando un account o contattando le forze dell'ordine".

L'art. 3.2 delle Condizioni, rubricato "Elementi condivisibili e condotte autorizzate su Facebook" chiarisce che "Facebook può rimuovere o bloccare i contenuti che violano le disposizioni di cui alle Condizioni, agli Standard della community e ad altre condizioni e normative applicabili all'uso di Facebook da parte dell'utente". Analogamente, l'art. 4.2 delle

Condizioni prev
violato chiaram
normative, fra c
potrebbe sospen
l'utente al suo a

Gli artt. 3.2
porano gli Stan
munità"). Le C
descrivono "...
dall'utente e all
Facebook."

Gli Standar
interpretati cor
ambiente di int
muovere violer
"discorsi di inc
"un attacco."

legge, quali raz
sessuale, casta
gravi. Forniam
Definiamo l'att
razioni di infe
vietano inoltre
nell'odio organ

Sotto il titol
Comunità chia
"esprimono su
queste attività"

Gli Standar
e interromper
Facebook di o
o che sono co
individui coin
zato • Omicid
Traffico di ese

Rimuoviam
gruppi, leader

Gli Standa
"organizzazio
sias associazi
segno o simbo
fisiche contro
religioso, nazi
tie gravi o di
piattaforma d
individui di
consentiamo
sopra o atti
supporto a q
loro commess

Condizioni prevede che “in caso Facebook stabilisca che l'utente abbia violato chiaramente, seriamente o reiteratamente le proprie condizioni o normative, fra cui in particolare gli Standard della community, Facebook potrebbe sospendere o disabilitare in modo permanente l'accesso dell'utente al suo account”.

Gli artt. 3.2 e 5 delle Condizioni menzionano espressamente e incorporano gli Standard della Comunità di Facebook (“Standard della Comunità”). Le Condizioni statuiscano che gli Standard della Comunità descrivono “... gli standard in merito ai contenuti pubblicati su Facebook dall'utente e alle attività dell'utente su Facebook e sugli altri Prodotti di Facebook.”

Gli Standard della Comunità vietano contenuti che possano essere interpretati come “discorsi di incitazione all'odio” perché “creano un ambiente di intimidazione ed esclusione e, in alcuni casi, possono promuovere violenza reale.” Gli Standard della Comunità definiscono i “discorsi di incitazione all'odio” come:

“un attacco diretto alle persone sulla base di aspetti tutelati a norma di legge, quali razza, etnia, nazionalità di origine, religione, orientamento sessuale, casta, sesso, genere o identità di genere e disabilità o malattie gravi. Forniamo anche misure di protezione per lo *status* di immigrato. Definiamo l'attacco come un discorso violento o disumanizzante, dichiarazioni di inferiorità o incitazioni all'esclusione o alla segregazione”, vietano inoltre i contenuti che esprimono supporto ai gruppi coinvolti nell'odio organizzato.

Sotto il titolo “Persone e organizzazioni pericolose”, gli Standard della Comunità chiariscono che Facebook Ireland non ammette contenuti che “esprimono supporto o elogio di gruppi, leader o individui coinvolti in queste attività”.

Gli Standard della Comunità spiegano nel dettaglio che: “Per impedire e interrompere atti di violenza reali, non permettiamo la presenza su Facebook di organizzazioni o individui che proclamano missioni violente o che sono coinvolti in azioni violente. Questo include organizzazioni o individui coinvolti nelle seguenti attività: • Terrorismo • Odio organizzato • Omicidio di massa (compresi i tentativi) o omicidio plurimo • Traffico di esseri umani • Violenza organizzata o attività criminale.

Rimuoviamo inoltre contenuti che esprimono supporto o elogio di gruppi, leader o individui coinvolti in queste attività”.

Gli Standard contengono, poi, una definizione di cosa costituisce “organizzazione che incita all'odio”. In particolare, è definita tale: “Qualsiasi associazione di almeno tre persone organizzata con un nome, un segno o simbolo e che porta avanti un'ideologia, dichiarazioni o azioni fisiche contro individui in base a caratteristiche come razza, credo religioso, nazionalità, etnia, genere, sesso, orientamento sessuale, malattie gravi o disabilità. ... Non consentiamo la condivisione sulla nostra piattaforma di simboli che rappresentano una delle organizzazioni o degli individui di cui sopra se non ai fini di condanna o discussione. Non consentiamo contenuti che elogiano le organizzazioni e gli individui di cui sopra o atti da loro commessi. Non consentiamo il coordinamento del supporto a qualsiasi organizzazione o individuo di cui sopra o agli atti da loro commessi”.

Gli Standard della Comunità, inoltre, prevedono espressamente che violazioni commesse da un utente possano comportare la rimozione di contenuti, la sospensione dall'utilizzo del Servizio Facebook o la disabilitazione dell'account (sia temporanea che definitiva). In particolare, gli Standard della Comunità affermano che: "Le conseguenze per la violazione degli Standard della community dipendono dalla gravità della violazione e dai precedenti della persona sulla piattaforma. Ad esempio, nel caso della prima violazione, potremmo solo avvertire la persona, ma se continua a violare le nostre normative, potremmo limitare la sua capacità di pubblicare su Facebook o disabilitare il suo profilo".

Anche le Pagine devono rispettare le Condizioni e gli Standard della Comunità. Gli utenti che si registrano sul Servizio Facebook e ne accettano le Condizioni, per creare delle pagine sono tenuti ad accettare anche le "Normative relative a Pagine, gruppi e eventi": "Le seguenti condizioni, la Normativa sui dati, gli Standard della community e le Condizioni d'uso si applicano a tutti i creator e gli amministratori di Pagine, gruppi ed eventi su Facebook. L'utente è tenuto a garantire la conformità di Pagine, gruppi ed eventi con le leggi, i regolamenti e le normative vigenti in materia".

Nessuna clausola contrattuale prevede un obbligo di preavviso per la disattivazione della pagina o del profilo. Nel caso di specie la disattivazione era stata, poi, preceduta dalla rimozione di alcuni contenuti (post depositati in atti e che si illustreranno più avanti) (sulla legittimità in base alle clausole contrattuali della rimozione di profili o pagine di "organizzazioni d'odio" o che diffondono "contenuti d'odio" o disinformazione v. Tribunale di Roma Ordinanza del 23 febbraio 2020 nel procedimento N. R.G. 64894/2019, confermata in sede di reclamo, Tribunale Roma ordinanza del 4 agosto 2020 nel procedimento n. R.G. 14725/2020, confermata in sede di reclamo, Tribunale di Siena ordinanza del 19 gennaio 2020 nel procedimento n. 2968/19 RG; Tribunale Bari ordinanza del 22 giugno 2020 nel procedimento n. RG 211/2020; Tribunale di Trieste ordinanza del 27 novembre 2020 nel procedimento n. RG 2528/2020; Tribunale di Vicenza ordinanza del 17 marzo 2021 nel procedimento n. RG 5824/2020; Tribunale Ascoli Piceno ordinanza del 26 maggio 2021 nel procedimento n. RG 2021/2021; Tribunale Milano ordinanza del 30 maggio 2022 nel procedimento n. RG 11150/2021; Tribunale Roma, ordinanza del 17 luglio 2022 nel procedimento n. RG 26299/2021; si veda anche la giurisprudenza di Tribunali europei prodotta in atti da parte convenuta e citata alle pag. 44 e ss. della comparsa di costituzione).

4. Casapound Italia.

Facebook Ireland (ora Meta Platforms Ireland) ritiene di non poter concedere i propri servizi al fine di diffondere e propagandare le idee dell'organizzazione CasaPound in quanto violano gli standard della comunità Facebook.

Alla luce della normativa e della giurisprudenza nazionale e sovranazionale opra illustrata può ritenersi che un'organizzazione che si richiama al fascismo, ne usa i simboli e gli slogan, può essere designata organizzazione d'odio in base alle regole contrattuali di Facebook sopra illustrate,

in quanto oggi superiorità o

Appare util attori agli stan propaganda de ed il programm di tale organiz

Gli attori i come organiz stessa auspichi o discriminato rate in atti di v attraverso arti pubblicati dall post erano sta

Facebook h pubbliche nelle mente al fascis dente alla Libe iniziative e m contro i Rom

In ordine a rilevarsi che le allo scadere de c.p.c. (nel terz contraria), per zione deposita memoria ex ar

4.1. È un fascismo sia pr attrici.

La pagina F messaggi d'odi al fascismo, co denza manifes menti o gruppi o alla violenza

Le parti attr dei quali rimo Casapound, tra effettivamente perché il richi tante cose buo

Non è certo dosi l'analisi s ampiamente ill

Il contenuto in evidenza il r l'amministrato

in quanto oggettivamente favorisce la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico.

Appare utile, al fine di verificare se vi sia stato inadempimento degli attori agli standard della comunità facendosi veicolo della diffusione e propaganda delle idee di CasaPound, esaminare come i principi ispiratori ed il programma politico si siano tradotti nella iniziativa politica concreta di tale organizzazione.

Gli attori infatti contestano che Casapound possa essere designata come organizzazione d'odio secondo gli Standard della comunità, che la stessa auspichi un ritorno al fascismo, che abbia promosso azioni violente o discriminatorie o che le manifestazioni da loro promosse siano degenerate in atti di violenza, e afferma che la prova non potrebbe essere fornita attraverso articoli di giornale. Afferma inoltre che in ogni caso i contenuti pubblicati dall'associazione non erano illeciti e i messaggi contenuti nei post erano stati travisati.

Facebook ha documentato in giudizio le manifestazioni ed iniziative pubbliche nelle quali CasaPound e i suoi dirigenti si richiamano apertamente al fascismo elogiandone il ruolo avuto nel contesto storico precedente alla Liberazione dal nazifascismo, ed abbia sostenuto e promosso iniziative e manifestazioni a contenuto discriminatorio (v. le iniziative contro i Rom o gli immigrati).

In ordine al materiale probatorio utilizzabile per la decisione, deve rilevarsi che le preclusioni al deposito di documenti probatori si verificano allo scadere del secondo termine concesso ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. (nel terzo termine possono essere depositati documenti solo a prova contraria), per cui può utilizzarsi per la decisione anche la documentazione depositata, oltre che con gli atti introduttivi, anche con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c..

4.1. È un fatto pienamente provato nel giudizio che la simbologia del fascismo sia presente in molti contenuti pubblicati su Facebook dalle parti attrici.

La pagina Facebook di Casapound Italia è stata utilizzata per veicolare messaggi d'odio quali tipicamente devono considerarsi quelli inneggianti al fascismo, contenuti che sono costantemente ritenuti dalla giurisprudenza manifestazioni esteriori delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Le parti attrici non contestano l'effettiva pubblicazione dei post, alcuni dei quali rimossi da Facebook, le interviste rilasciate dai dirigenti di Casapound, tra cui Davide Di Stefano, o che le iniziative indicate si siano effettivamente tenute, ma affermano se ne sia travisato il contenuto, perché il richiamo al fascismo sarebbe "limitato" sostanzialmente alle tante cose buone che il fascismo avrebbe realizzato.

Non è certo questa la sede per revisioni storiche sul fascismo, dovendosi l'analisi solo soffermare sul quadro normativo e giurisprudenziale ampiamente illustrato.

Il contenuto dei post che di seguito si riportano è sufficiente a mettere in evidenza il messaggio che si vuole trasmettere, i commenti (per i quali l'amministratore della pagina o il titolare del profilo è comunque respon-

sabile in caso non li rimuova — v. normativa delle pagine, dei gruppi e degli eventi che stabilisce che i creatori e amministratori di pagine, gruppi ed eventi sono tenuti a “garantire la conformità di Pagine, gruppi ed eventi con le leggi, i regolamenti e le normative vigenti in materia”, doc. 95 prodotto da parte convenuta) chiariscono comunque il modo nel quale il messaggio viene recepito dai frequentatori della pagina o del profilo.

I post pubblicati nella pagina di Casapound Italia prima della disattivazione sono riportati nella memoria depositata da parte convenuta nel secondo termine concesso ai sensi dell’art. 183 comma 6 c.p.c. e nella documentazione allegata, se ne riportano di seguito solo alcuni.

Un post pubblicato il 25 marzo 2016, con cui è stato condiviso un articolo de “Il Primato Nazionale”, giornale legato a CasaPound del quale Davide Di Stefano era vicedirettore all’epoca in cui è stato depositato l’atto di citazione (v. atto di citazione pag 3), intitolato “Islam e Occidente: una soluzione italiana (e fascista)”, raffigurante, Benito Mussolini intento a fare il saluto fascista (doc 110 di parte convenuta pag. 10, con indicazione del link ove è reperibile https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153628775617842&id=193902102841): Gli attori sostengono che il messaggio sarebbe stato travisato perché rimanda a un articolo scritto per la rivista Primato Nazionale da un giovane storico, reperibile effettivamente cliccando sul post al link indicato. Nell’articolo tra l’altro si legge: “Il Mussolini che nel 1937 innalza la spada dell’Islam e visita le moschee insomma, non svolge solo una funzione propagandistica, ma mette in luce un rapporto tanto controverso (pensiamo alla guerra d’Etiopia) quanto fecondo grazie a una nazione compatta che mette in campo idee, strategie, forza culturale e militare. Un’Italia conscia della propria storia e della propria identità, capace di sfidare le potenze egemoni (Francia e Inghilterra) e fungere da modello per il complesso mondo arabo-musulmano, con cui affiorano affinità spirituali.” Il contenuto appare, pertanto, assolutamente esplicito.

I commenti che si leggono sotto al post (doc 106 pagg. 11-13) sono inneggianti al fascismo e a Mussolini.

Un post pubblicato il 29 maggio 2016 sul “perché nel 2016 ha (ancora) senso definirsi ‘Fascisti’” (doc 106 di parte convenuta p. 1, reperibile al link ivi indicato <https://www.facebook.com/casapounditalia/posts/10153779320122842>):

Cliccando sul link indicato nel doc 106 si possono reperire i commenti inneggianti al fascismo anche sotto questo post.

Un post pubblicato il 5 ottobre 2017, per pubblicizzare una conferenza (in diretta streaming su Facebook) relativa al libro “Il fascino del fascismo”, con la locandina che raffigura Benito Mussolini (doc 106 di parte convenuta, pag 5, reperibile al link ivi indicato https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10155166384692842&id=193902102841, ove possono leggersi i commenti inneggianti al fascismo): alle pagine 34, 35 e 36 della comparsa di costituzione sono riportati i post rimossi dal febbraio al giugno 2019, prima della disattivazione della pagina di Casapound Italia e del profilo del suo amministratore Davide Di Stefano e depositati unitamente ad essa. La circostanza che si tratti dei post rimossi non è stata comunque contestata dalle parti attrici.

Le parti attrici raffiguranti la cronologia fascista penale che disquisisce, considera concreto l’uso di simboli celtici, di slogan e non avevano creato condotta non aveva specie, al contrario condotta, ma la loro work, in quanto condizioni contrattate post la riproduzione.

Si è visto più so dei contenuti divulti moltiplicare di interesse che altrimenti potabilizzare i gestori o discorsi d’odio: ogni utente deve

Par citare solo

Il 26 aprile 2019 riportava la foto della didascalia “Nella foto con CasaPound. In basso, in centinaia di famiglie di nomadi Nazionali (successivamente si dirà più avanti

Il 14 maggio 2019 protesta contro il quartiere dove vi si definiva

Il 18 maggio 2019 Dorata, partito gregario” e dichiarato anche a causa del quanto supportato

Il 17 giugno 2019 una commemorazione al Cimitero Magliocchetti nel aprile 2019 la foto è stato da CasaPound cui si legge “Africa e per cosa combatteremo”

Le contestazioni del post sarebbero trattate Africa per la

Le parti attrici contestano che sia stata legittima la rimozione di post raffiguranti la croce celtica e contestano che possa essere considerata simbologia fascista. Si richiamano però a una sentenza della Cassazione penale che disquisisce sul reato di ricostruzione del disciolto partito fascista, considerato reato di pericolo concreto, e afferma che nel caso concreto l'uso di simbologia fascista nella manifestazione, tra cui la croce celtica, di slogan chiaramente richiamanti il fascismo e del saluto romano non avevano creato il pericolo di ricostruzione del partito fascista e la condotta non aveva idoneità lesiva dell'ordine democratico. Nel caso di specie, al contrario, non si tratta di accertare la rilevanza penale della condotta, ma la legittimità della sua diffusione attraverso il social network, in quanto la pubblicazione di simbologia fascista è vietata dalle condizioni contrattuali di Facebook e autorizza, pertanto, la rimozione di post la riproducono.

Si è visto più sopra che le regole più stringenti in ordine alle legittimità dei contenuti divulgabili in rete sono determinati anche dall'effetto moltiplicatore di internet, idoneo ad attribuire un'attitudine lesiva a condotte che altrimenti potrebbero non averne, da qui le iniziative volte a responsabilizzare i gestori dei social network onde vietare la diffusione di simboli o discorsi d'odio in rete anche attraverso le condizioni contrattuali che ogni utente deve sottoscrivere al momento dell'iscrizione.

Par citare solo alcuni degli altri post rimossi:

Il 26 aprile 2019 è stato rimosso dalla pagina un post (doc 48) che riportava la foto di una manifestazione contro i rom tenutasi a Roma con la didascalia *“No ai rom”. A Casalotti centinaia di cittadini in piazza con CasaPound. I cittadini di Casalotti, quartiere di Roma del quadrante est, in centinaia sono scesi in piazza contro l'assegnazione di case a famiglie di nomadi*”, rimandando ad un articolo pubblicato su Il Primato Nazionale (successivo ai disordini di Casal Bruciato e Torre Maura di cui si dirà più avanti).

Il 14 maggio 2019 è stato rimosso dalla pagina un video in diretta della protesta contro i rom, promossa da CasaPound a Casal Bruciato a Roma, ove vi si definiva i rom come criminali e ne veniva richiesta la cacciata dal quartiere.

Il 18 maggio 2019 è stata rimossa un'immagine che promuoveva Alba Dorata, partito greco definito dal suo stesso leader *“nazionalista e razzista”* e dichiarato organizzazione criminale da un tribunale della Grecia anche a causa dei violenti attacchi perpetrati contro i migranti, vietato in quanto supporta un'organizzazione d'odio.

Il 17 giugno 2019 è stato rimosso dalla Pagina un contenuto relativo a una commemorazione dei caduti della Repubblica Sociale Italiana presso il Cimitero Maggiore di Milano: Davide Di Stefano ha pubblicato il 17 aprile 2019 la foto di un volantino per promuovere un evento sponsorizzato da CasaPound a sostegno del Movimento di Resistenza Afrikaner, in cui si legge *“Afrikaner la resistenza degli europei in Sudafrica: chi sono e per cosa combattono”*.

Le contestazioni delle parti attrici non riguardano la effettiva pubblicazione del post sopra riportato, ma la sua interpretazione in quanto si sarebbe trattato semplicemente del report di un viaggio effettuato in Sud Africa per la rivista Primato Nazionale e che aveva dato luogo a inter-

pellanze alla Commissione europea (depositate da parte attrice con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) ove si chiede conto degli aiuti economici forniti al Sudafrica a fronte della legislazione e della politica discriminatoria nei confronti dei sudafricani bianchi. Spiegazione che non smentisce il sostegno di Casapound al movimento sudafricano Afrikaner anche attraverso l'iniziativa pubblicizzata nel post.

Il Movimento di Resistenza Afrikaner è un'organizzazione paramilitare nazionalista e neonazista, che supporta la supremazia bianca in Sudafrica. L'organizzazione è legata a omicidi e violenze attuate contro individui di colore durante e dopo il fenomeno dell'Apartheid. Date le sue pratiche violente e razziste, il Movimento di Resistenza Afrikaner è stato designato come organizzazione d'odio proibita sul Servizio Facebook.

Nelle memorie depositate nel primo e nel secondo termine concesso ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. sono elencati i post considerati da parte convenuta violativi delle clausole contrattuali e pubblicati successivamente alla riattivazione a seguito dell'ordinanza cautelare.

Se ne riportano di seguito solo alcuni.

Il post commemorativo — tra gli altri — di Carlo Borsani, figura di spicco della Repubblica Sociale, condiviso da CasaPound il 13 aprile 2022 (riportato a pag 4 della memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 1 e nel doc. 88 pag. 1, reperibile al link <https://www.facebook.com/casapounditalia/post/s/541905247499898>), cui sono seguiti commenti inneggianti al fascismo.

Il 5 maggio 2022 CasaPound Italia ha pubblicato un post che ritrae alcuni membri dell'associazione mentre rendono omaggio ai caduti della Repubblica Sociale Italiana con la seguente didascalia: "CasaPound Treviso, nelle giornate di domenica 1 maggio e mercoledì 4 maggio, ha reso omaggio alla memoria dei 113 militari RSI caduti nell'Eccidio nel Piave, e dei 46 marinai caduti nell'Eccidio di Valdobbiadene. Per non dimenticare la nostra storia." (reperibile al link <https://www.facebook.com/casapounditalia/posts/556294526060970>), corredato di numerosi commenti inneggianti al fascismo.

Il 5 maggio 2022 nella pagina di CasaPound Italia sono state pubblicate le foto della commemorazione di caduti della Repubblica Sociale Italiana e della X Flottiglia MAS (pag 14 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, nota 24 e doc. 94 pag. 18, reperibile al link <https://www.facebook.com/casapounditalia/posts/556294526060970>), seguito da commenti inneggianti al fascismo (reperibili al link indicato):

Il 28 giugno 2022 la pagina di CasaPound Italia ha pubblicato dei contenuti in ricordo di Italo Balbo, uno dei quadrumviri della Marcia su Roma, membro del Gran Consiglio del Fascismo e governatore della Libia.

Nelle memorie alle pagine sopra indicate sono elencati ulteriori post pubblicati nella pagina di CasaPound in cui si celebra il fascismo e Mussolini, o si utilizzano i suoi simboli.

Davide Di Stefano oltre ad essere amministratore della pagina di CasaPound Italia e pertanto responsabile delle pubblicazioni sopra riportate ha pubblicato anche sul proprio profilo personale contenuti vietati dalle clausole contrattuali.

A titolo esemplificativo, l'8 dicembre 2020 Davide Di Stefano ha condiviso un articolo del Primato Nazionale intitolato "Violenze sessuali: gli stranieri delinquono 7 volte in più degli italiani. I numeri parlano

chiaro", riportando la relazione tra l'immagine e il colore siano inclinatissimi. Il messaggio chiaro

4.2. CasaPound è un'organizzazione di "Comunità" — con simboli —, sulla base della marcia su Roma e dei caduti (compreso il grande statista italiano discriminatorio e di destra e degli immigrati). CasaPound che include 41 migranti a Lambrusco il sostegno alle parti più avanti e il corso che suggerisce che troppo felice per tagliarvi la gola — sulla piattaforma dirigenti. Tutti con

Nonché sulla base delle iniziative promosse

A titolo esemplificativo

— nel dicembre partigiani che fu CasaPound in cui né martiri", l'articolo del manifesto di responsabile pro (reperibile al link [casapound-contro](https://www.facebook.com/casapound-contro))

— alcune articoli antiimmigrati per

— nell'aprile coinvolti in proteste (Roma) contro i

persone di etnia diversa o di affrontare le impedire a una

ognata. A seguito degli indagati in CasaPound. Tale social da parte di comparso di rischio

— nel settembre delle mazze, con il suo assistente

chiaro”, riportando la foto di un gruppo di uomini di colore. L’associazione tra l’immagine e il titolo insinua chiaramente che le persone di colore siano inclini allo stupro e alle molestie sessuali, veicolando un messaggio chiaramente discriminatorio.

4.2. CasaPound Italia è stata designata dalla società convenuta “organizzazione d’odio” secondo quanto previsto dagli Standard della Comunità — con conseguente divieto di condividerne i contenuti e i simboli —, sulla base di contenuti celebrativi del fascismo (compresa la marcia su Roma e le camice nere), dei suoi esponenti storici e dei suoi caduti (compreso Benito Mussolini, definito da CasaPound Udine il più grande statista italiano — doc 26 allegato alla comparsa di risposta), discriminatori e di incitamento all’odio (soprattutto nei confronti dei Rom e degli immigrati: vedi il post pubblicato da una nota dirigente di CasaPound che incita a sparare contro la nave Sea Watch che trasportava 41 migranti a Lampedusa — doc 38 allegato alla comparsa di risposta —; il sostegno alle proteste di Casal Bruciato e Torre Maura a Roma citato più avanti e il contenuto che definisce le donne rom “feccia” — ; il post che suggerisce che i migranti siano assassini: “attenti a non avere un’aria troppo felice per strada. Una ‘risorsa’ potrebbe sentirsi in diritto di tagliarvi la gola — doc 40 allegato alla comparsa di risposta) condivisi sulla piattaforma da articolazioni locali dell’Associazione e dai suoi dirigenti. Tutti contenuti vietati dalle condizioni contrattuali.

Nonché sulla base delle dichiarazioni politiche dei suoi dirigenti e delle iniziative promosse.

A titolo esemplificativo:

— nel dicembre 2019, nell’ambito di una commemorazione a cinque partigiani che furono fucilati, sono stati rinvenuti alcuni manifesti di CasaPound in cui i cinque antifascisti sono definiti “terroristi, né vittime, né martiri”, l’articolo di stampa che riporta l’episodio pubblica sia la foto del manifesto di Casapound che le dichiarazioni di Francesco Clun, responsabile provinciale di CasaPound Italia che spiegano l’iniziativa; (reperibile al link <https://www.ilgiornale.it/news/politica/manifesti-casapound-contro-partigiani-terroristi-non-martiri-1799199.html#google>);

— alcune articolazioni locali di CasaPound conducono ronde notturne antiimmigrati per “controllare” l’incidenza di “stupri, furti o violenze”;

— nell’aprile e nel maggio 2019, i membri di CasaPound sono stati coinvolti in proteste (nei quartieri di Torre Maura e Casal Bruciato a Roma) contro i rom, in cui hanno minacciato di uccidere e bruciare le persone di etnia rom, compresi bambini, intimando loro di lasciare l’Italia o di affrontare la violenza, in una delle due manifestazioni si è tentato di impedire a una famiglia rom di accedere a una casa popolare lei assegnata. A seguito di tali episodi si è proceduto all’iscrizione nel registro degli indagati in totale di 65 persone appartenenti a Forza Nuova e Casapound. Tali proteste sono state sostenute ed elogiate con post sui social da parte di esponenti di spicco di CasaPound (v. doc 36 allegato alla comparsa di risposta);

— nel settembre 2018, i sostenitori di CasaPound hanno picchiato con delle mazze, cinghie e tirapugni una deputata del Parlamento Europeo e il suo assistente nel corso di una manifestazione antirazzista tenutasi a

Bari. A seguito di tale episodio, 28 membri di CasaPound sono stati accusati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e di manifestazioni fasciste. Il Tribunale dei Minorenni di Bari ha condannato uno dei partecipanti all'aggressione, al tempo sedicenne, per ricostituzione del disciolto partito fascista. Il Tribunale ha ritenuto: « Vi è ampia prova della adesione al *modus operandi* degli appartenenti al movimento CasaPound nel voler manifestare l'uso della violenza quale metodo di lotta politica e propagandare ed esaltare i metodi del disciolto partito fascista »; tra gli elementi a sostegno di questa tesi c'è l'esito delle perquisizioni eseguite il giorno dopo l'aggressione nel circolo Kraken, sede di CasaPound a Bari, sotto sequestro da allora. In particolare i poliziotti della Digos, ricordano i giudici nella sentenza, trovarono « vari simboli inequivocabilmente riconducibili al partito fascista, come il fascio littorio, una bandiera della X Flottiglia Mas, simbolo del ventennio fascista, un mezzobusto di Mussolini e una croce celtica ». (<https://bariseranews.it/2022/04/27/tribunale-dei-minorenni-di-bari-modus-operandi-di-casapound-esp-ressivo-dellideologia-fascista/>). — nel 2017 un ragazzo ha subito lesioni gravi a causa di un pestaggio subito per aver pubblicato sul Servizio Facebook un post ironico nei confronti di CasaPound;

— nel 2015, a Quinto di Treviso, i sostenitori di CasaPound hanno preso d'assalto un complesso di appartamenti destinati a ospitare gli immigrati, distruggendolo e dando fuoco ai letti.

Nella trasmissione Piazza Pulita del 9 novembre 2017 (con indicazione del link ove è reperibile https://www.youtube.com/watch?v=ru_f0pLjq5Q) Simone di Stefano, all'epoca vice presidente di CasaPound, al minuto 2:52:27 alla domanda del giornalista Formigli "lei si dichiara fascista?" risponde "assolutamente sì", interpellato afferma poi che le leggi razziali erano state un errore solo perché separarono la comunità ebraica dal fascismo, mentre molti esponenti di quella comunità avevano contribuito all'ascesa del fascismo.

Nella trasmissione viene trasmesso anche il video ove un esponente del "clan Spada" interrogato dal giornalista di Nemo sul suo appoggio a CasaPound gli assesta una testata sul naso e lo picchia con il manganello (dal minuto 1:51:55) e il video dove Luca Marsella espone l'iniziativa di CasaPound delle ronde sulle spiagge di Ostia per cacciare i venditori ambulanti immigrati e quello della manifestazione di CasaPound contro un campo per migranti dove Luca Marsella (portavoce di CasaPound Ostia) urla al megafono "Non ce ne andiamo finché questo accampamento non sarà sgomberato [...] e poi a noi ci dicono che non dobbiamo usare la violenza, che non dobbiamo cacciarli via con le maniere forti; e io credo invece che sarebbe giunta l'ora, che li dobbiamo cacciare a calci" (dal minuto 1:53:21).

Nella sezione "Chi Siamo" del sito web disponibile al <http://www.casapounditalia.org/who-we-are/>, CasaPound spiega: "We want a free and strong Italy, free from tutelage, master of all its energies, aimed toward its future. A social and national Italy according to a vision enshrined in the Italian Risorgimento, in futurism, in Mazzini, Corridoni, D'Annunzio, Gentile, Pavolini and Mussolini". Questa dichiarazione può esser così tradotta: "Vogliamo un'Italia libera e forte, libera dalla censura, padrona di tutte le sue energie, protesa verso il suo futuro. Un'Italia sociale e

nazionale secondo il futurismo, in Mazzini e Mussolini".

In una intervista quando gli chiedono "Certo, siamo orgogliosi di aver unito l'Italia, ha cacciato i lavoratori, ha represso i fascisti anche se solo grazie al consenso del novembre 2017 che ha liberato il quotidiano".

Sempre Simonini, in un post del settembre 2017 con un grosso colloquio, si aggira armato e si aggrava con le gambe. Anche a

Nella "Relazione sulla sicurezza pubblica e della sicurezza pubblica" pubblicata il 15 novembre 2017 (5764.pdf), si afferma che durante la crisi dei social media, ha rappresentato una destra per catalizzare tutte quelle legittime preoccupazioni enfatizzando le polemiche contesti urbani per il controllo del territorio, le formazioni paramilitari, le manifestazioni per la scuola, la sicurezza compromessa dalle violenze nei confronti di immigrati ed intransigenza familiare, i progetti di riforma del sistema di lavoro, il consolidamento del sistema di attivismo dei sindacati, i propri rispettivi diritti di avviare comunità a delicate problematiche migratorie ed alla delimitazione di confini di illegalità".

5. Conclusione
L'art. 3.2 dello Statuto del caso in cui "l'ute"

nazionale secondo la visione consacrata nel Risorgimento italiano, nel futurismo, in Mazzini, Corridoni, D'Annunzio, Gentile, Pavolini e Mussolini”.

In una intervista al quotidiano *Il Giorno* sempre Simone Di Stefano quando gli chiedono se si considerano con orgoglio ancora fascisti dichiara: “Certo, siamo orgogliosi di rappresentare il fascismo sociale. Il fascismo ha unito l'Italia, ha costruito una patria, ha dato assistenza sociale e diritti ai lavoratori, ha realizzato grandi opere. Nello spirito continuiamo ad essere fascisti anche se siamo nel terzo millennio e il potere lo dobbiamo ottenere solo grazie al consenso popolare” (pag. 2 nota 1 citata, articolo del 12 novembre 2017 che riporta tale dichiarazione reperibile al link <https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/13277776/casapound-simone-di-stefano-orgogliosamente-fascisti-centrodestra-truffa.html> indicato in nota).

Sempre Simone Di Stefano sul proprio profilo facebook ha pubblicato un post del seguente tenore: “Al Colosseo un nordafricano vestito di nero con un grosso coltello in mano minacciava turisti e passanti, generando paura e terrore. Sarà stata anche solo un pazzo, ma per me quando uno si aggira armato e urlante fra la folla gli si deve sparare. Quantomeno alle gambe. Anche a costo di far piangere la Boldrini”.

Nella “Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” del 2016, disponibile all'indirizzo: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/335764.pdf>, si afferma: “lo scenario degli ultimi anni, caratterizzato dalla perdurante crisi economica e dalle conseguenti ricadute su ampie fasce sociali, ha rappresentato l'*humus* ideale per le formazioni d'estrema destra per catalizzare il malcontento su alcune problematiche, prima tra tutte quella legata all'incessante flusso migratorio, per acquisire consensi enfatizzando le paure e l'insofferenza che possono radicarsi in taluni contesti urbani più esposti al degrado e alla micro-criminalità. In particolare le formazioni d'area maggiormente strutturate e radicate sul territorio, Casa Pound e Forza Nuova, oltre a promuovere campagne e manifestazioni per la difesa dei “diritti degli italiani” (quali la casa, la scuola, la sicurezza, il lavoro ed il sistema bancario), asseritamente compromessi dalle politiche di accoglienza ed integrazione messe in atto nei confronti d'immigrati e rifugiati, hanno assunto posizioni di chiusura ed intransigenza su tematiche sociali particolarmente sensibili come la famiglia, i progetti educativi per il rispetto delle differenze, il riconoscimento della diversità di genere, i programmi d'inclusione sociale. [...] È venuto consolidandosi un quadro caratterizzato da un incrementato attivismo dei sodalizi d'estrema destra che, pur mantenendo inalterati i propri rispettivi riferimenti ideologici e politici, si sono dimostrati capaci di avviare comuni sinergie per sostenere e proporre soluzioni demagogiche a delicate problematiche sociali — prime tra tutte quelle legate ai flussi migratori ed alla sicurezza urbana — con un conseguente innalzamento del livello di conflittualità e l'incremento delle spirali di violenza e illegalità”.

5. Conclusioni.

L'art. 3.2 delle condizioni contrattuali prevede espressamente che nel caso in cui “l'utente abbia violato chiaramente, seriamente o reiterata-

mente le proprie condizioni o normative, fra cui in particolare gli Standard della community, Facebook potrebbe sospendere o disabilitare in modo permanente l'accesso dell'utente al suo account."

È stato provato che le parti attrici hanno pubblicato contenuti in violazione delle clausole contrattuali che vietano il supporto ad organizzazioni d'odio (Davide Di Stefano attraverso il proprio profilo anche quale amministratore della pagina di CasaPound Italia), la pubblicazione di hate speech basati sulla razza o etnia (art. 13 Standard della Comunità) e simboli che rappresentano/elogiano un'organizzazione che incita all'odio (come tutta la simbologia fascista o l'elogio ai combattenti della X Mas o della Repubblica di Salò — art. 2 degli Standard) o che incitano alla violenza (art. 1 degli Standard).

I contenuti, che inizialmente erano stati rimossi e poi a fronte della reiterata violazione hanno comportato la disattivazione degli account delle parti attrici sono illeciti da numerosi punti di vista.

Non solo violano le condizioni contrattuali, ma sono illeciti in base a tutto il complesso sistema normativo di cui si è detto all'inizio, con la vasta giurisprudenza nazionale e sovranazionale citata. Facebook non solo poteva risolvere il contratto grazie alle clausole contrattuali accettate al momento della sua conclusione, ma aveva il dovere legale di rimuovere i contenuti, una volta venutone a conoscenza, rischiando altrimenti di incorrere in responsabilità (si veda la sentenza della CGUE sopra citata e la direttiva CE in materia), dovere imposto anche dal codice di condotta sottoscritto con la Commissione Europea.

Quanto alla domanda relativa al risarcimento del danno per non avere la società convenuta permesso alle parti attrici di accedere e scaricare i propri contenuti nel periodo di circa tre mesi in cui gli account erano stati disattivati, deve in primo luogo rilevarsi che tale obbligo non è previsto dalle clausole contrattuali, ma se anche volesse ritenersi che l'obbligo discenderebbe direttamente dalla legge, non è stata fornita alcuna prova della sussistenza del danno lamentato, tenuto conto che comunque Facebook mette a disposizione un servizio per accedere e scaricare i propri dati a chi non sia più titolare di un profilo accedendo al link accedendo all'indirizzo <https://www.facebook.com/help/contact/180237885820953>.

Le domande di parte attrice devono, pertanto essere rigettate e l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, l'11 dicembre 2019 e depositata il 12 dicembre 2019 nel procedimento RG 59264/19 deve essere revocata.

In considerazione della natura controversa delle questioni affrontate, determinate anche da pronunce di stampo opposto adottate da diverse sezioni del medesimo Tribunale, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, anche per i procedimenti cautelari ex art. 669-*decies* c.p.c. in corso di causa.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

rigetta le domande proposte da parte attrice e, per l'effetto, revoca l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, l'11 dicembre 2019 e depositata il 12 dicembre 2019 nel procedimento RG 59264/19;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

E COMPO
IN R
VS FACE

cusati di dit
piattaforme

Entrambi
separatamer
chiedendo c
Ireland LTI
count ricon
l'ulteriore r
Entrambi i
zioni d'uso
violenza" 1.
e document
contenuti pu

1 Il titolo
ferimento all'
ordine di temp
movimento pol
pound contro
book. Nel pri
Roma (sez. sp
presa) in data
provvedimene
sapound ordi
zione degli acc
Il giudizio suc
Facebook che
c.p.c. propone
confermata da
posizione coll

2 Tali vi
9 settembre
aveva provve
forme da esse
profili ricon
litiche di estre
Nuova, per l
d'uso e Stand

3 In ent
l'esclusione
da uno scart
fuso online e
listiche: "Le
diffondono o
base di chi s
cebook e Inst
biamo una p
nizzazioni pe